



DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO VENOSO DOMICILIARE OCCASIONALE E PERIODICO A LOTTO UNICO INDIVISIBILE PER GLI ASSISTITI DELL’AUSL DELLA ROMAGNA – AMBITO DI RIMINI E CESENA – di durata triennale rinnovabile per un ulteriore triennio. Valore complessivo presunto dell’appalto Euro 3.360.000,00 iva esclusa, comprensivo delle opzioni; CIG 6961521CDA

<u>ART. 1</u>	<u>NORMATIVA DI RIFERIMENTO E INFORMAZIONI GENERALI DI GARA</u>
<u>ART. 2</u>	<u>OGGETTO, FINALITA’ DEL SERVIZIO E BASE D’ASTA</u>
<u>ART. 3</u>	<u>DURATA DEL CONTRATTO ED OPZIONI</u>
<u>ART. 4</u>	<u>SUBENTRO</u>
<u>ART. 5</u>	<u>PERIODO DI PROVA</u>
<u>ART. 6</u>	<u>NATURA GIURIDICA DEI CONTRATTI</u>
<u>ART. 7</u>	<u>ADEGUAMENTO PREZZI</u>
<u>ART. 8</u>	<u>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA</u>
<u>ART. 9</u>	<u>SOCCORSO ISTRUTTORIO</u>
<u>ART. 10</u>	<u>PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (RTI), DI CONSORZI E DI IMPRESE UNITE IN RETE</u>
<u>ART. 11</u>	<u>GARANZIA PROVVISORIA</u>
<u>ART. 12</u>	<u>CESSIONE E SUBAPPALTO</u>
<u>ART. 13</u>	<u>AVVALIMENTO</u>
<u>ART. 14</u>	<u>MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE</u>
<u>ART. 15</u>	<u>MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA</u>
<u>ART. 16</u>	<u>COMUNICAZIONI E ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA</u>
<u>ART. 17</u>	<u>AGGIUDICAZIONE E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI</u>
<u>ART. 18</u>	<u>DIRETTORE DELL’ESECUZIONE</u>
<u>ART. 19</u>	<u>INADEMPIENZE E PENALITÀ</u>
<u>ART. 20</u>	<u>RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</u>
<u>ART. 21</u>	<u>INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</u>
<u>ART. 22</u>	<u>OBBLIGHI DI INTEGRITÀ E DI AMMINISTRAZIONE APERTA</u>
<u>ART. 23</u>	<u>FATTURAZIONE, PAGAMENTI, FORMA DELL’ORDINE E CESSIONE DEL CREDITO</u>
<u>ART. 24</u>	<u>OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI</u>
<u>ART. 25</u>	<u>OBBLIGHI E SPESE DI PUBBLICITÀ</u>
<u>ART. 26</u>	<u>STIPULA DEL CONTRATTO</u>
<u>ART. 27</u>	<u>CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI PARTICOLARI</u>
<u>ART. 28</u>	<u>OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ IN CAPO ALL’AGGIUDICATARIO</u>
<u>ART. 29</u>	<u>SICUREZZA SUL LAVORO</u>
<u>ART. 30</u>	<u>LICENZE, AUTORIZZAZIONI, TUTELA DEI LAVORATORI E ALTRI OBBLIGHI NORMATIVI</u>
<u>ART. 31</u>	<u>FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, PROCEDURE CONCURSUALI</u>
<u>ART. 32</u>	<u>OSSERVANZA DI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, ASSICURAZIONE E PREVIDENZA SOCIALI</u>
<u>ART. 33</u>	<u>DANNI DA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E POLIZZA ASSICURAZIVA IN CAPO ALL’AGGIUDICATARIO</u>
<u>ART. 34</u>	<u>FORO COMPETENTE</u>
<u>ART. 35</u>	<u>NORME DI RINVIO</u>

ART. 1
NORMATIVA DI RIFERIMENTO E
INFORMAZIONI GENERALI DI GARA

La presente gara comunitaria indetta dall'Azienda USL della Romagna, verrà espletata ai sensi e per gli effetti degli artt. 59, 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura aperta in esecuzione della **Determinazione n. 290 del 06/02/2017** del Direttore dell'Unità Operativa Acquisti Aziendali dell'Ausl della Romagna e del bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data **06/02/2017**.

Il Responsabile del procedimento della presente gara, nonché responsabile ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione mediante il sistema AVCPASS è la D.ssa Carlotta Damerini - 0541/707841 - email: carlotta.damerini@auslromagna.it - pec: acquisti@pec.auslromagna.it (salvo variazioni organizzative).

Il presente appalto riguarda un'importante servizio relativo al prelievo venoso domiciliare occasionale e periodico degli assistiti in condizioni di temporanea o permanente disabilità che impedisca la capacità di deambulare e/o di essere trasportati, quindi di accedere direttamente alle sedi dei Centri Prelievi dell'AUSL della Romagna – ambito di Rimini e Cesena.

L'oggetto della gara è il “Servizio di prelievo venoso domiciliare occasionale e periodico per gli assistiti dell'AUSL della Romagna – ambito di Rimini e Cesena”, per una durata contrattuale di tre anni eventualmente rinnovabile per ulteriori tre anni, ai sensi dell'art. 35 comma 4° del D.lgs. 50/2016. **La presente gara è a lotto unico indivisibile.**

Si precisa che l'U.O. Acquisti Aziendali – Rimini - ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge n. 266/2005 ed a norma della Deliberazione dell'AVCP del 21/12/2011, ha richiesto il seguente codice identificativi di gara: Lotto – CIG **6961521CDA**

La procedura di acquisizione porterà alla stipulazione di un contratto unico che sarà stipulato a cura del Direttore U.O. Acquisti Aziendali dell'Azienda USL della Romagna.

Ai sensi dell'art. 74, c. 4 del D. Lgs. 50/2016, eventuali ulteriori informazioni sulla documentazione di gara devono essere chieste esclusivamente **per iscritto** almeno **12 giorni** prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Le relative risposte sono pubblicate, ai sensi dell'art. 74 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, tempestivamente e comunque almeno 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, sul profilo del committente <https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare>. **A tale scopo i partecipanti sono tenuti a consultare periodicamente il profilo committente indicato.**

Le eventuali richieste da parte degli operatori economici, devono essere inoltrate via e-mail all'indirizzo PEC acquisti@pec.auslromagna.it per la necessaria protocollazione in entrata e per conoscenza all'indirizzo mail del responsabile del procedimento carlotta.damerini@auslromagna.it.

Il bando ed i documenti di gara, le risposte agli eventuali quesiti, le informazioni inerenti il procedimento fino alla sua conclusione sono pubblicati sul profilo del committente: <https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare> nella sezione gare in corso.

Pena l'esclusione, ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta riferita al lotto costituente il presente appalto (divieto di offerta plurima).

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola offerta purchè la stessa

risultati valida e congrua, purchè sia oggettivamente conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione. Devono essere scrupolosamente osservate le modalità stabilite nel presente disciplinare di gara in merito alla presentazione dell'offerta, al fine di evitare che la stessa venga considerata nulla per irregolarità formali.

Il presente Disciplinare di gara esplicita la disciplina normativa, le condizioni contrattuali, le modalità di esecuzione del servizio, le caratteristiche tecniche, i criteri di aggiudicazione le modalità del servizio che sono dettagliati nell'allegato "A" Capitolato tecnico che costituisce parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

Costituiscono parte integrante del presente disciplinare di gara tutti gli allegati sotto riportati:

ALLEGATI	DESCRIZIONE
Allegato A	Capitolato Tecnico
Allegato B	Scheda Fornitore
Allegato C	Patto d'Integrità
Allegato D	DGUE - Documento di gara unico europeo
Allegato D1	Ulteriori dichiarazioni amministrative
Allegato E	Informativa ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. per le attività di mere forniture di materiale o attrezzature
Allegato F	Schema Offerta Economica
Allegato F1	Costi Sicurezza

ART. 2 OGGETTO, FINALITA' DEL SERVIZIO E BASE D'ASTA

Oggetto dell'appalto è l'affidamento per un periodo triennale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore triennio, del **“Servizio di prelievo venoso domiciliare occasionale e periodico a lotto unico indivisibile per gli assistiti dell'Ausl della Romagna – ambiti di Rimini e Cesena”**. Il suddetto servizio consiste nell'erogare al domicilio prelievi venosi occasionali e periodici, come meglio specificato nel Capitolato tecnico – allegato A), a tutti i soggetti in condizione di temporanea o permanente disabilità che non sono in grado di accedere direttamente alle sedi dei Centri Prelievi dell'AUSL della Romagna.

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.lgs 50/2016 il presente appalto non viene suddiviso in lotti funzionali in quanto la prestazione richiesta risulta fortemente integrata e correlata in un'ottica di omogeneizzazione, razionalizzazione e snellimento amministrativo al fine di uniformare i contenuti prestazionali tra i diversi ambiti, inoltre, la suddivisione in lotti funzionali sarebbe svantaggiosa dal punto di vista economico ed organizzativo, in quanto accrescerebbe la disomogeneità dell'offerta erogativa del medesimo servizio destinato alla stessa tipologia di assistiti.

Attraverso l'espletamento del servizio in oggetto, i servizi infermieristici territoriali intendono potenziare e consolidare la presa in carico dei suddetti cittadini in condizioni di temporanea o permanente disabilità, perseguendo i seguenti obiettivi:

- rendere più flessibile l'organizzazione dell'attività rispetto alle situazioni di criticità nella dotazione organica, riferita ad aree di intervento che non costituiscono il “core business” dell'amministrazione;
- razionalizzazione, omogeneizzazione, integrazione organizzativa e funzionale dei servizi oggetto dell'appalto, in un'ottica di contenimento dei costi e di sviluppo delle prestazioni in termini di miglioramento della qualità, attraverso la ricerca di soluzioni innovative che, in considerazione dell'alto volume di investimenti,

favorisca l'utilizzo di soluzioni orientate ad una gestione efficiente ed efficace del processo;

- assicurare lo sviluppo di sistemi e di modelli organizzativi, fortemente integrati fra di loro, generando percorsi di innovazione e di ottimizzazione dei processi tecnico/assistenziali e logistici;
- uniformare i contenuti prestazionali ai modelli attualmente presenti nei diversi ambiti territoriali confluiti, dal 01.01.2014, nell'Azienda USL della Romagna, uniformità di gestione del processo di controllo e di monitoraggio della fase esecutiva del contratto, attraverso l'utilizzo di sistemi informativi e procedurali univoci, con particolare riferimento all'attività di reportistica, allo scopo di sviluppare un'efficace gestione dei flussi informativi, massimizzando il livello di servizio ed ottimizzando l'utilizzo delle risorse dedicate;

Nello specifico il servizio viene richiesto per i residenti dei seguenti Comuni:

Distretto di Rimini: Rimini, Bellaria-Igea Marina, Sant'Arcangelo di Romagna, Verucchio e Poggio Torriana;

Distretto di Cesena-Valle del Savio: Cesena e Montiano;

Distretto di Rubicone: Borghi, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Sogliano al Rubicone;

Tutte le caratteristiche, le attività e le finalità relative all'espletamento del servizio oggetto della presente gara sono descritte nel **Capitolato tecnico**, - **allegato A** -, parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

BASE D'ASTA

Salvo casi di varianti quantitative in corso di esecuzione contrattuale, nei limiti previsti dalla normativa vigente, i volumi stimati di prelievi che l'esecutore deve eseguire a decorrere dall'esecuzione del contratto di fornitura del servizio e nel corso dei primi tre anni (o dell'eventuale periodo triennale di rinnovo), suddivisi per Distretto sono i seguenti:

DISTRETTO	COMUNI DI AFFERENZA	Prezzo a base d'asta per prestazione/prelievo	Volumi triennali di prelievi occasionali	Volumi triennali di prelievi periodici
Rimini	Rimini Bellaria Igea-Marina Poggio Torriana Santarcangelo di Romagna Verucchio	Euro 10,00	17.700	48.300
Cesena-Valle del Savio	Cesena Montiano		12.000	21.000
Rubicone	Savignano sul Rubicone Gatteo San Mauro Pascoli Gambettola Sogliano al Rubicone Borghi Roncofreddo Longiano Cesenatico		9.900	17.100
Totale			39.600	86.400
Totale complessivo			126.000	

Relativamente ai quantitativi degli accessi domiciliari, si precisa che trattasi di una stima del fabbisogno nell'ambito dell'intera durata della fornitura contrattuale, effettuata in base alle conoscenze attuali dell'AUSL della Romagna, in ragione della raccolta ed aggregazione dei flussi informativi propri, tenuto conto che il numero di pazienti è, obiettivamente, non prevedibile, in quanto subordinato a fattori variabili ed a circostanze legate alla particolare natura dell'assistenza oggetto del presente capitolato.

I suddetti volumi indicati non sono vincolanti e concorrono esclusivamente alla determinazione del valore complessivo dell'appalto per l'unico lotto indivisibile di gara; il fornitore dovrà eseguire solo le prestazioni che in effetti gli saranno richieste, corrispondenti alle effettive esigenze, senza sollevare eccezioni al riguardo o pretendere compensi o indennità di sorta.

Si precisa che per gli accessi al domicilio che non consentono di effettuare il prelievo venoso per giusta causa (paziente ricoverato nella notte o assenza del care-giver che permette l'accesso all'abitazione), sarà corrisposto un costo forfettario di accesso pari ad Euro 5,00.

Il valore complessivo dell'appalto per il servizio oggetto del presente disciplinare è fissato in presunti e complessivi Euro **3.360.000,00** iva esclusa, come di seguito composto:

- importo presunto complessivo del contratto principale triennale corrispondente alla base d'asta: Euro 1.260.000,00 iva esclusa;
- importo presunto relativo al rinnovo triennale: Euro 1.260.000,00 iva esclusa, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.lgs. 50/2016;
- importo presunto dell'eventuale opzione non eccedente il 50% del contratto triennale: Euro 630.000,00 ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.lgs. 50/2016;
- importo presunto dell'eventuale proroga tecnica di 6 mesi: Euro 210.000,00 ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.lgs. 50/2016;

Per un totale complessivo pari ad Euro 3.360.000,00.

Il prezzo unitario (a prestazione/prelievo) **posto a base d'asta è di euro 10,00** (iva esclusa) comprensivo di tutte le attività previste nel capitolato tecnico (allegato A).

Pertanto, il prezzo unitario offerto, comprensivo di tutte le prestazioni richieste, non potrà superare euro 10,00 (iva esclusa). Ai fini della formulazione dell'offerta non è consentita – e dunque sono escluse dal prosieguo della gara – offerta pari o superiore all'importo posto a base d'asta, secondo quanto previsto dall'art. 59 comma 4 lett. e) del D.lgs. 50/2016;

Tale importo è comprensivo di tutte le voci di costo connesse all'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese per il personale, spese per gli spostamenti degli operatori, manutenzione automezzi, spese relative all'assicurazione per la copertura dei rischi da infortuni e danni derivanti dall'espletamento del servizio, spese relative all'organizzazione del servizio, gli oneri assistenziali, spese di eventuale aggiornamento e tutti gli altri oneri assunti dall'aggiudicatario, ecc..

L'offerta economica, deve essere presentata sotto forma di valore assoluto e di corrispondente ribasso % sul prezzo unitario della prestazione/prelievo posto a base d'asta e su tale prezzo la stazione appaltante si baserà per l'aggiudicazione dell'appalto (vedi allegato F schema offerta economica).

ART. 3

DURATA DEL CONTRATTO ED OPZIONI

I servizi di cui all'oggetto avranno durata triennale (36 mesi) decorrente dalla data di stipulazione del relativo contratto da parte del Direttore dell'U.O. Acquisti Aziendali, o dalla data in cui l'Amministrazione potrà dare avvio all'esecuzione relativamente alle prestazioni che debbano essere rese anticipatamente, ai sensi dell'art. 32 c. 13 D. Lgs. 50/2016, fermo restando il rispetto del termine dilatorio previsto dall'art. 32 c. 9 del D.Lgs. 50/2016.

La stipula, ai sensi del c. 8 dell'art. 32 del D.lgs. 50/16 avverrà entro 60 gg. dall'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva, tuttavia non prima della scadenza del termine dilatorio di cui al c. 9 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, ossia non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 35 c. 4 del D. Lgs. 50/2016, previa semplice comunicazione notificata all'affidatario entro la scadenza del contratto principale, l'Azienda committente si riserva la facoltà di rinnovare per un ulteriore periodo triennale (36 mesi) il contratto aggiudicato alle medesime condizioni o migliorative del servizio. In forza dell'esercizio del rinnovo del servizio aggiudicato, l'aggiudicatario rimarrà comunque obbligato all'esecuzione del contratto alle medesime condizioni del contratto principale, senza possibilità di sollevare eccezioni. Nessuna pretesa può essere vantata dall'aggiudicatario in caso di mancato esercizio dell'opzione di rinnovo del servizio aggiudicato.

Alla scadenza della durata iniziale del contratto o alla scadenza dell'eventuale periodo di rinnovo dello stesso, il contratto potrà essere prorogato, alle medesime condizioni, per un periodo di mesi 6, tempo stimato necessario allo svolgimento delle procedure di gara ed alla stipulazione del nuovo contratto, nel rispetto del termine dilatorio previsto dall'art. 32 c.9 D.Lgs. 50/2016 e di tutti gli adempimenti post-gara richiesti dal D. Lgs. n. 50/2016, fermo restando che, al fine di evitare soluzioni di continuità nella presente fornitura - che costituisce servizio pubblico essenziale - l'aggiudicatario rimane impegnato ad eseguire l'appalto fino all'effettivo subentro del nuovo fornitore e quindi anche per un periodo superiore a 6 mesi. Mentre per l'Azienda USL la proroga tecnica è discrezionale, l'aggiudicatario resta impegnato durante tutto il periodo della proroga all'esecuzione del contratto alle stesse condizioni di aggiudicazione, nessuna esclusa.

Altresì, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 1331 del Codice Civile, l'AUSL della Romagna si riserva la facoltà di opzionare l'importo contrattuale per un valore non eccedente il 50% durante la vigenza contrattuale; per vigenza contrattuale si intende sia il contratto triennale iniziale sia il rinnovo triennale sia la proroga tecnica.

Si precisa che solo i volumi corrispondenti ai primi tre anni del contratto, indicati all'art. 2 del presente documento sono vincolanti per l'Azienda USL della Romagna in quanto corrispondente alle reali esigenze rilevate al momento della definizione della presente procedura, mentre l'esercizio dell'opzione di acquisto delle ulteriori opzioni, è da ritenersi non impegnativa per l'Azienda USL della Romagna.

L'esercizio dell'opzione di acquisto è subordinato:

- all'emergere di ulteriori necessità;
- al reperimento di idonee risorse economiche;
- alla verifica dell'assenza di convenzione Consip o di servizio aggiudicato dal soggetto aggregatore avente condizioni economiche migliorative.

L'aggiudicatario, al contrario, rimane vincolato all'espletamento degli ulteriori volumi oggetto dell'opzione, alle medesime condizioni offerte, fino alla scadenza dei termini indicati, nel caso in cui l'Azienda USL si avvalga della facoltà di esercitare il diritto di opzione.

Conformemente a quanto espresso all'art. 1, c. 3, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135) - e tenuto altresì conto degli specifici obblighi di cui agli artt. 19 e 21 della L.R. Emilia-Romagna 24 maggio 2011 e art. 1, c. 449, L. 27 dicembre 2006, n. 296, che impongono agli Enti del SSN di approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da Consip Spa o dalla centrale regionale di committenza -, il committente risolve il contratto stipulato qualora durante la sua validità temporale le sopradette centrali di committenza di riferimento (Intercent-ER e/o Consip Spa) rendano disponibili convenzioni, accordi quadro o analoghi strumenti di acquisizione aventi per oggetto identico e/o analogo servizio.

Qualora prima della scadenza contrattuale intervengano diverse disposizioni normative o siano impartite nuove direttive, anche cliniche, da parte dello Stato o della Regione Emilia-Romagna per la centralizzazione, o la modifica delle prestazioni da svolgere, che non consentano di proseguire nell'affidamento dell'attività oggetto del presente appalto, il committente si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcun compenso o rimborso o muovere eccezioni di sorta.

ART. 4 SUBENTRO

Il subentro è regolamentato dall'art. 11 del capitolato tecnico.

ART. 5 PERIODO DI PROVA

I primi tre (3) mesi dalla decorrenza contrattuale si intendono comunque effettuati a titolo di prova, per cui, per ragioni di comprovata inefficienza e insoddisfazione circa la prestazione del servizio durante tale periodo, l'Azienda USL Romagna potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto mediante semplice preavviso di quindici (15) giorni da comunicarsi mediante pec e/o raccomandata con A/R, alla Ditta esecutrice del servizio spetterà solo il corrispettivo del lavoro già eseguito, escluso ogni altro rimborso o indennizzo.

Decorsi i primi tre (3) mesi, il contratto si intende automaticamente confermato per il periodo successivo, se non sarà intervenuta alcuna contestazione e/o comunicazione in merito da parte dell'Azienda USL della Romagna.

Le penalità previste dai documenti di gara, riguardanti i controlli sull'effettuazione, sulla regolarità del servizio e sulla risoluzione del contratto, si applicano anche al periodo di prova.

ART. 6 NATURA GIURIDICA DEI CONTRATTI

La natura del rapporto tra l'Amministrazione e la ditta si configura come contratto d'appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 del codice civile, caratterizzandosi "per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore (...), dell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa".

ART. 7 ADEGUAMENTO PREZZI

Il prezzo offerto in gara - sulla cui base si è conseguita l'aggiudicazione definitiva - resta invariato per tutta la durata del contratto e per l'eventuale esercizio da parte della stazione appaltante dell'opzione di rinnovo oltre che per l'eventuale proroga e per l'eventuale aumento non eccedente al 50% di cui all'art. 3 del presente disciplinare di gara, salva la possibilità di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 che verrà negoziata ed eventualmente riconosciuta, solo in caso di accertato aumento dei costi derivanti da variazioni del CCNL di categoria, nei limiti dell'aumento dell'indice ISTAT FOI. Pertanto, il prezzo offerto e corrisposto dal committente è ritenuto congruo dall'appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie stime, alle proprie indagini.

L'importo del servizio deve intendersi onnicomprensivo, con l'esclusione della sola I.V.A., pertanto la fornitura del servizio deve comprendere tutto quanto è necessario per espletare a regola d'arte il servizio oggetto dell'appalto e tutto quanto richiesto nella documentazione di gara.

Sono altresì a carico del fornitore selezionato tutte le spese ed oneri conseguenti a responsabilità civile verso terzi del servizio stesso. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.

Il prezzo corrisposto si intende automaticamente adeguato, senza necessità di ulteriori rinegoziazioni, agli eventuali **costi standardizzati** ove definiti o agli eventuali prezzi di riferimento di cui all'art. 15, c. 13, lett. b) del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135), i quali potrebbero essere fissati durante l'esecuzione del contratto, a condizione che: (a) gli stessi siano migliorativi rispetto al prezzo offerto, e (b) il prezzo offerto presenti uno scostamento rispetto al costo standardizzato o al prezzo di riferimento pari o superiore al 20%. In tale caso, gli eventuali costi standardizzati o prezzi di riferimento migliorativi si intendono accettati dagli operatori economici contraenti, e gli stessi rinunciano a promuovere azione od opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

ART. 8 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Per partecipare alla gara di cui trattasi la Ditta dovrà inoltrare apposita offerta composta da:

“BUSTA A” - documentazione amministrativa

“BUSTA B” - offerta tecnica

“BUSTA C” - offerta economica

Le offerte devono pervenire entro e non oltre il seguente termine perentorio:

Ore 12:00 del giorno 13/03/2017

pena l'esclusione dalla gara, al seguente indirizzo:

**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA
U.O. Acquisti Aziendali - CESENA
Edificio B – 1° PIANO
V.le 1° Maggio, 280
47522 PIEVESESTINA DI CESENA (FC)**

Il plico può essere inviato a mezzo del Servizio Postale di Stato ovvero mediante corrieri privati o agenzie di recapito ovvero con consegna diretta nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, fino al termine perentorio sopra indicato.

Il recapito dell'offerta è ad esclusivo rischio dell'offerente, pertanto l'Azienda declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che ne impediscano il recapito entro il termine stabilito.

E' ammessa la sostituzione/integrazione dell'offerta, purché pervenga **entro il termine di scadenza sopra indicato**; in tal caso l'opzione dovrà essere espressamente dichiarata dalla ditta sul frontespizio del plico consegnato in sostituzione/integrazione.

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente.

Non è in alcun caso ammissibile la richiesta di ritiro dell'offerta da parte di un concorrente dopo la scadenza del termine perentorio di presentazione della stessa, in quanto dopo tale termine, mediante la presentazione dell'offerta, l'operatore economico è vincolato alla partecipazione alla gara, con tutte le conseguenze previste dalla normativa vigente.

Il plico contenente l'offerta deve recare a margine le seguenti informazioni:

- L'oggetto dell'appalto: "Procedura aperta per l'affidamento del servizio di prelievo venoso domiciliare occasionale e periodico a lotto unico indivisibile per gli assistiti dell'Ausl della Romagna – ambito di Rimini e Cesena"
- La ragione sociale e l'indirizzo del concorrente (nel caso di RTI o consorzi o imprese riunite in rete, come disciplinato in apposito articolo del presente documento).

Pena esclusione:

- I. non sono ammesse offerte incomplete o condizionate, né sono accettate offerte alternative;
- II. le offerte devono essere redatte in lingua italiana;
- III. le offerte devono essere contenute in un plico: (a) non trasparente, (b) chiuso, (c) debitamente sigillato con strumenti idonei a garantire l'ermetica e inalterabile chiusura a fronte di eventuali manomissioni, e quindi controfirmato e timbrato sui lembi chiudibili dal concorrente;
- IV. l'offerta economica deve essere separata dall'offerta tecnica e dalla documentazione amministrativa; né, parimenti, elementi concernenti il prezzo possono essere indicati in buste diverse dalla dedicata offerta economica.
- V. Il plico di cui al precedente punto III. deve contenere n. 3 buste, ed in particolare:
 - Busta A - documentazione amministrativa;
 - Busta B - offerta tecnica;
 - Busta C - offerta economica.

Ciascuna delle suddette buste, non trasparenti, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, dovranno riportare:

- **gli estremi dell'offerente,**
 - **l'oggetto della gara, e**
 - **l'indicazione del tipo di busta** (es. Busta A documentazione amministrativa),
- e contenere quanto di seguito indicato:

BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Tale busta, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà riportare la dicitura “**Busta A - Documentazione amministrativa**”, l’oggetto della gara e gli estremi del concorrente; tale busta deve contenere quanto richiesto dal punto n. 1 al punto n. 19 compreso.

In caso di irregolarità, in particolare di mancanza, di incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale e non essenziale nella documentazione richiesta nella Busta A, si applica l’art. 83 c. 9 del D. Lgs. 50/2016. **NB: costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.**

1. **elenco** della documentazione prodotta;
2. **scheda fornitore** come da **allegato B**;
3. **copia del presente disciplinare di gara ed il relativo capitolato tecnico - allegato A**, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa o da persona dotata di idonei poteri di firma. Detto documento - pubblicato sul profilo committente <https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare> - è imm modificabile, e pertanto qualsiasi eventuale variazione dello stesso è ritenuta nulla e come non apposta. La produzione di detto documento munito di valida sottoscrizione equivale a manifestazione incondizionata di volontà da parte del concorrente ad accettare le clausole contrattuali regolanti il presente appalto. *(Gli ulteriori allegati soggetti a compilazione non devono essere presentati sottoscritti per accettazione nella versione non compilata, ma solo nella versione debitamente compilata);*
4. **patto di integrità - allegato C**, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa o da persona dotata di idonei poteri di firma. Detto documento, pubblicato sul profilo committente <https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare>, è imm modificabile e pertanto qualsiasi eventuale variazione dello stesso è ritenuta nulla;
5. copia della **ricevuta di pagamento** comprovante l’avvenuto versamento, entro il termine perentorio della presentazione dell’offerta, della contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266 del 23/12/2005, a favore dell’Autorità medesima. L’entità della contribuzione è specificata all’art. 2 della Delibera Anac n. 163 del 22/12/2015.

E’ dovuta da ogni partecipante e valevole per l’intera durata del contratto principale. Le modalità di effettuazione del versamento in oggetto e ogni altra indicazione utile al riguardo sono consultabili direttamente sul sito dell’Anac al seguente indirizzo: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>

c/o l’Anac è altresì attivo il Contact Center al numero verde 800-896936.

L’avvenuto pagamento deve intendersi quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente.

Il CIG di riferimento è indicato nell’oggetto dell’appalto.

Si precisa che l’importo del CIG è comprensivo dell’importo a base d’asta del contratto iniziale (triennale), dell’importo dell’eventuale rinnovo triennale, dell’importo dell’eventuale proroga (sei mesi) e dell’eventuale aumento non eccedente il 50% del contratto (ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.lgs. 50/16)

6. documento in originale comprovante la costituzione, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, di idonea **garanzia fideiussoria**, corrispondente al 2% dell’importo del contratto base di tre anni (contratto principale), ossia pari ad **euro 25.200,00**. La garanzia dovrà essere prestata e potrà essere ridotta nelle forme, nei modi e nei termini di cui all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Vedasi altresì art. 11 rubricato “Garanzia provvisoria” del presente documento.

7. ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, **dichiarazione** originale di un fideiussore contenente l'impegno a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016; si precisa che detta dichiarazione d'impegno potrà essere contenuta anche nel documento di garanzia di cui al punto precedente;
8. **Informativa ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii per le attività di mere forniture di materiali o attrezzature - Allegato E).** L'operatore economico deve presentare il documento debitamente compilato e sottoscritto, dal soggetto avente titolo, ai sensi del D.lgs. 81/2008, conformemente a quanto indicato nei singoli documenti e in apposito articolo ("Sicurezza sul lavoro") contenuto nel presente documento;
9. **documento** in originale o in copia, anche semplice, che **attesti i poteri di firma** di chi sottoscrive e impegna l'operatore economico, nel caso in cui non sia il legale rappresentante;
10. **DGUE – Documento di Gara Unico Europeo (Allegato D) e le Ulteriori Dichiarazioni Amministrative (Allegato D1)** sottoscritti ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma.

La compilazione del DGUE dovrà avvenire con le modalità e seguendo le istruzioni del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/7 e le "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara Unico Europeo" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (pubblicate sulla GURI n. 170 del 22/07/2016).

Le informazioni/dichiarazioni della parte III del DGUE, vengono rese dall'operatore economico nella persona del soggetto munito di poteri di rappresentanza, in forma unitaria, sia in capo a sé sia in capo agli altri soggetti per i quali operano i motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Nel documento dovrà attestarsi il mancato possesso delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, il possesso dei requisiti minimi richiesti nel bando di gara, nonché tutte le restanti informazioni richieste nel DGUE.

Si riportano di seguito alcune indicazioni importanti per la compilazione del DGUE:

- La Parte I è compilata dalla Stazione appaltante;
- Parte II sezione A: il presente appalto non è riservato, pertanto il paragrafo relativo agli appalti riservati non deve essere compilato (non deve essere barrata alcuna casella);
nel riquadro "Forma della partecipazione" devono essere specificate eventuali forme di partecipazione (raggruppamento, consorzio ecc.); in particolare in caso di raggruppamento/consorzio gli operatori economici al punto a) oltre al ruolo dovranno specificare **la parte dell'appalto e la relativa descrizione** che sarà eseguita dal singolo operatore; ogni operatore economico partecipante deve fornire un DGUE sulla propria situazione;
- nella Parte II sezione B replicare le informazioni per tutti i soggetti **in carica** (alla data di presentazione dell'offerta) e **abilitati ad agire come rappresentanti ivi compresi institori e procuratori**;
- nella Parte II sezione C gli operatori economici devono specificare se intendono ricorrere all'istituto dell'avvalimento. Per ciascuna ausiliaria presentare un DGUE compilato nella parte II sezioni A e B, nella parte III, nella parte IV sezioni A e C e nella parte VI oltre alle ulteriori dichiarazioni amministrative come da Allegato E1;
- nella Parte II sezione D gli operatori economici devono indicare se intendono subappaltare, le parti del servizio che intendono subappaltare e devono inserire la terna dei potenziali subappaltatori, presentando per ciascuno di essi un autonomo DGUE compilato nella parte II sezioni A e B, nella parte III relativa alle cause di esclusione e nella parte VI, nonché le ulteriori dichiarazioni amministrative come da Allegato E1;

- **Parte III NB:** con riferimento alle sezioni A, C e D, si specifica che le **informazioni/dichiarazioni rese dal soggetto che sottoscrive l'offerta, si intendono riferite, sia a sé stesso sia - per quanto di propria conoscenza - a tutti i soggetti di cui all'art. 80 c. 3 D-Lgs. 50/2016 in carica e/o cessati e a tutti i soggetti di cui agli artt. 67 e 85 del D. Lgs. 159/2011, che devono essere menzionati nella parte II sezione B e nell'allegato D1 delle ulteriori dichiarazioni amministrative;**
 - Sezione C – Insolvenza, conflitti di interesse o illeciti professionali.
In particolare nel riquadro riferito all'art. 80, comma 5, lett. e), (che richiama l'art. 67 e a sua volta l'art. 66 relativo alle consultazioni preliminari) indicare "NO", dal momento che l'amministrazione non ha effettuato alcuna consultazione preliminare di mercato;
 - Sezione D - Altri motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale: si specifica che indicando in risposta NO, si dichiara che non sussistono i motivi di esclusione specificamente indicati;
NB: al punto 7 per stazione appaltante deve intendersi oltre all'Azienda USL della Romagna, anche le ex Aziende USL di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, non essendo, alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, ancora decorsi i tre anni dalla costituzione dell'Azienda USL della Romagna;
- nella **Parte IV sezione A – Idoneità:** gli operatori trovano il riferimento alla iscrizione presso un registro commerciale o professionale; per tale registro si deve intendere l'iscrizione presso la CCIAA ai sensi dell'art. 83 c.1 lett. a) e 2 D.Lgs. 50/2016, e si devono quindi indicare i dati di iscrizione dell'operatore economico presso la CCIAA;
- **Parte IV sezione C:** nel presente appalto, come indicato nel Bando di gara, **sono previsti criteri di selezione** riguardante la capacità tecnica e professionale (articolo 83 c.1 lett. c) e c. 6 D. Lgs. 50/2016), pertanto tale sezione deve essere compilata, dichiarando di aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari – periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2016 – un fatturato relativo a **servizi principali del tipo specificato analoghi al servizio in oggetto "prelievo venoso domiciliare"** presso strutture sanitarie pubbliche o private, che non dovrà essere inferiore a complessivi **Euro 1.000.000,00 al netto dell'iva, di cui almeno euro 600.000,00 al netto dell'iva, dovrà essere inerente ad un servizio svolto per un unico committente in esecuzione di un unico contratto.** Pertanto la ditta dovrà elencare i servizi di "prelievo venoso domiciliare" analoghi effettuati e fatturati nel periodo indicato, fino alla concorrenza dell'importo minimo richiesto, indicando per ciascun servizio: **ragione sociale** dei destinatari (sia pubblici che privati), **l'oggetto** del servizio, **l'importo** (iva esclusa), **la data** in cui essi sono stati effettuati.
In caso di dimostrato inizio dell'attività inferiore a tre anni il requisito di fatturato richiesto è ridotto del 50% degli importi sopra indicati.
In caso di partecipazione in RTI/Consorzio l'impresa mandataria/consorzio dovrà possedere almeno il 60% del requisito richiesto e la restante quota, cumulativamente tra le mandanti/consorziate per un percentuale non inferiore al 10% ciascuna.
Tale requisito di ammissione viene fissato in ragione della particolare rilevanza dei servizi oggetti della presente gara, pertanto si rende necessario selezionare operatori economici dotati di capacità economica-finanziaria e capacità tecnica-professionale, idonei a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo del servizio.
- La **Parte V** non deve essere compilata.

Un fac-simile del DGUE (allegato D), così come predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicato sulla GURI n. 174 del 27 luglio, viene messo a disposizione degli OE sul sito della stazione appaltante.

NB: Le ulteriori dichiarazioni amministrative necessarie ai fini della partecipazione alla gara, andranno rese dall'O.E. sull'Allegato D1 Schema Ulteriori Dichiarazioni Amministrative.

Inoltre, nei casi sotto indicati (*ergo*, se ricorre la circostanza), la Busta A deve contenere pena esclusione:

In caso di RTI o consorzio ordinario:

A - già costituito:

11. copia autentica **dell'atto di conferimento di mandato collettivo speciale irrevocabile** con rappresentanza all'operatore economico individuato come mandatario, ovvero dell'atto costitutivo del consorzio;
12. ai sensi del comma 4 dell'art. 48 D.Lgs. 50/2016, **dichiarazione** del legale rappresentante o di persona dotata di idonei poteri di firma, dell'impresa mandataria o del consorzio, in cui devono essere specificate le **parti e/o percentuali dell'appalto** che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
13. ai sensi dell'art. 48, c. 7, D. Lgs. n. 50/2016, **dichiarazione** in cui si attesti di non partecipare al presente appalto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, e in cui si attesti altresì che nessuna impresa del raggruppamento o del consorzio partecipa in forma individuale, qualora già partecipi alla presente gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;

B - Non costituito:

14. **dichiarazione** singola o congiunta, firmata dal legale rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma, di ciascuna impresa raggruppanda o consorzianda, attestante:
 - a quale impresa raggruppanda o consorzianda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza, ovvero l'impresa che sarà designata quale referente responsabile del consorzio;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 48, c. 8, del D.Lgs. 50/2016;
 - ai sensi del comma 4 dell'art. 48 D.Lgs. 50/2016, dichiarazione del legale rappresentante o di persona dotata di idonei poteri di firma, dell'impresa mandataria o del consorzio, in cui devono essere specificate le parti e/o percentuali dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
 - ai sensi dell'art. 48, c. 7, D. Lgs. n. 50/2016, dichiarazione in cui si attesti di non partecipare al presente appalto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, e in cui si attesti altresì che nessuna impresa del costituendo raggruppamento o del costituendo consorzio partecipa in forma individuale, qualora già partecipi alla presente gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;

In caso di costituiti consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi stabili (art. 45, c. 2, lett. b) e c), D.Lgs. 50/2016):

15. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma, che indichi: **a)** le consorziate per le quali il consorzio concorre (che diverranno esecutrici del contratto in caso di aggiudicazione) ed i relativi legali rappresentanti e direttori tecnici; **b)** che tali consorziate non partecipano, in qualsiasi altra forma, alla presente gara.

Le imprese consorziate indicate quali esecutrici devono presentare a loro volta il DGUE sottoscritto da un legale rappresentante e compilato nelle parti di competenza (in

particolare la parte III relativa all'assenza di cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016);

Tale dichiarazione deve essere resa anche in caso di partecipazione del consorzio in qualità di soggetto componente il RTI;

16. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante l'indicazione delle imprese consorziate che diverranno esecutrici del contratto in caso di aggiudicazione e dei relativi legali rappresentanti e direttori tecnici. Le imprese consorziate indicate quali esecutrici devono presentare a loro volta il DGUE sottoscritto da un legale rappresentante e compilato nelle parti di competenza (in particolare la parte III relativa all'assenza di cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016);

In caso di avvalimento:

17. deve essere presentata la **dichiarazione** di avvalersi dei requisiti di un altro soggetto, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e la **documentazione** richiesta all'articolo del presente documento rubricato "avvalimento";

In caso di subappalto:

18. deve essere presentata la dichiarazione in merito alle **parti di fornitura del servizio** che si intende subappaltare a norma e nei limiti fissati dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, la **terna dei subappaltatori** ai sensi del comma 6 del suddetto articolo 105, oltre al DGUE (allegato D) compilato nelle parti pertinenti e alle ulteriori dichiarazioni (allegato D1) per ciascun subappaltatore indicato;
19. copia del PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con le modalità previste dalla delibera n. 111 del 20/12/2012 (con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio 2013 e del 5 giugno 2013) dell'Autorità medesima. La mancata dichiarazione del Passoe in gara non costituisce motivo di esclusione, pertanto, in caso di mancata registrazione la stazione appaltante invita l'operatore economico a provvedere in un termine congruo (max. 10 giorni solari dalla richiesta);

Si precisa che:

- ogni documento da inserire nella Busta A deve recare sul frontespizio il numero di riferimento come sopra indicato;
- non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati autenticati secondo modalità diverse da quelle previste agli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Pena esclusione, ogni dichiarazione sostitutiva deve essere debitamente sottoscritta, in quanto solamente la sottoscrizione costituisce fonte di responsabilità, anche penale, in conseguenza della eventuale falsità dell'atto. In difetto di sottoscrizione, l'atto è privo di un elemento essenziale perché possa venire in esistenza in relazione alla funzione cui è destinato;
- la documentazione amministrativa deve essere priva, **pena esclusione**, di indicazioni/riferimenti (diretti e/o indiretti) ai prezzi contenuti nell'Offerta Economica;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 2-bis, lett. a), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (nel testo integrato dalla Legge di conversione 17 dicembre 2012, n.221), alle imprese aderenti al contratto di rete si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, tenuto altresì conto della segnalazione Avcp 27 settembre 2012, n. 2.
- Laddove è ammessa la copia conforme all'originale, si intende autenticata nelle forme previste dagli artt.18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000.

BUSTA B - OFFERTA TECNICA

La busta, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà riportare la dicitura “Busta B - Documentazione tecnica”, l’oggetto della gara e gli estremi del concorrente; tale busta dovrà contenere quanto segue:

- a) **Relazione tecnica/organizzativa** sottoscritta dal legale rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma, contenente la descrizione del servizio da cui si possano evincere sia la corrispondenza dell’offerta presentata ai requisiti di minima richiesti nel capitolato tecnico allegato A), sia le caratteristiche qualitative di cui all’art. 14 del Disciplinare di gara e oggetto di valutazione di qualità.
- b) Se del caso, **motivata e comprovata dichiarazione in merito alle informazioni contenute nell’offerta**, (con riferimento a marchi, brevetti, Know-how) **che costituiscono segreti tecnici o commerciali**, pertanto coperte da riservatezza. Non sono ammesse dichiarazioni generiche riguardanti l’offerta nel suo complesso, sicché l’offerente deve espressamente indicare le parti dell’offerta ritenute dal concorrente oggetto di segreto. La stazione appaltante valuta comunque discrezionalmente se consentire l’accesso alla documentazione tecnica, tenuto conto di quanto precisato all’art. 53 c. 5 D.Lgs. 50/2016.

Si precisa che:

- il documento di cui alla lett. a) costituisce elemento essenziale dell’offerta, pertanto la sua mancanza determina l’esclusione dalla gara;
- il documento di cui alla lett. a) deve essere sottoscritto dal legale rappresentante, o da persona legalmente abilitata ad impiegare definitivamente l’operatore economico;
- la documentazione tecnica deve essere priva – pena esclusione, di indicazioni/riferimenti (diretti e/o indiretti) ai prezzi contenuti nell’Offerta Economica;

La carenza sostanziale della documentazione tecnica presentata, che non consenta la valutazione tecnica del servizio, rilevata motivatamente dalla Commissione tecnica, comporterà l’esclusione dalla gara.

BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

La busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, deve riportare la dicitura esterna “**Busta C - Offerta Economica**”, l’oggetto della gara e gli estremi del concorrente.

Ciascun partecipante ha l’obbligo di produrre all’interno della busta C l’ Offerta Economica:

- a) **l’Offerta economica**, (a pena esclusione) redatta in lingua italiana - sottoscritta in originale in ogni foglio dal Legale rappresentante della ditta o da persona dotata di idonei poteri di firma, utilizzando preferibilmente lo Schema Offerta Economica - **allegato F)**, **con l’indicazione in cifre ed in lettere dei seguenti elementi**, pena esclusione:
 - **prezzo unitario offerto per la singola prestazione/prelievo**, con massimo due decimali, al netto dell’ iva; pena esclusione il prezzo unitario offerto deve essere inferiore al prezzo posto a base d’asta. indicato all’art. 2 del medesimo disciplinare;
 - **percentuale di ribasso;**
 - **prezzo complessivo**, rapportato al numero di prestazioni richieste del contratto principale triennale (n° 126.000), con massimo due decimali, comprensivo di tutte le eventuali spese accessorie che la ditta dovrà sostenere per l’espletamento del servizio senza nulla escludere, comprensivo altresì, di tutti gli oneri diretti o indiretti afferenti, ivi compresi assicurazioni, ogni altro istituto o indennità contrattuale dovuti al personale, ecc.;
 - **indicazione dell’aliquota IVA %** (se presente);

Ai fini dell'aggiudicazione, la stazione appaltante terrà conto del prezzo unitario offerto/miglioria %, per la singola prestazione/prelievo (iva esclusa); pena esclusione il prezzo unitario offerto **deve essere inferiore al prezzo posto a base d'asta.**

All'interno della Busta C (Offerta economica), il concorrente inoltre dovrà inserire:

b) la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 - utilizzando preferibilmente **l'allegato F1) Costi Sicurezza** -, sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta o da persona deputata a vincolare l'offerente, concernente i seguenti elementi:

- Specificazione dei costi relativi alla sicurezza propri della ditta, che devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio, ai sensi dell'art. 95 comma 10 e dell'art. 97 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, e pertanto **devono essere superiori a € 0,00** e non meramente simbolici (rif. art. 29 del presente disciplinare). In caso di RTI tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono tenute ad indicare i costi relativi alla sicurezza propri dell'impresa, ovviamente per quanto riguarda la parte dell'appalto di loro specifica competenza. Si precisa che il costo della sicurezza, riguardante i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici a titolo esemplificativo sono quelli scaturenti dall'effettuazione della sorveglianza sanitaria ove previsto; dalla fornitura ai lavoratori dei necessari e idonei dispositivi di protezione individuale; dall'effettuazione dell'attività di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori; dalla predisposizione delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza; dalla redazione del documento di valutazione dei rischi; dai provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; dall'adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave immediato; dall'obbligo di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; dagli obblighi di riunioni periodiche previste dalla normativa sulla sicurezza; dall'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione della protezione.

Al solo fine di anticipare i dati che potranno essere utili per la successiva fase di valutazione della eventuale offerta anomala, ai sensi dell'art. 97 comma 1 e 4 del D.lgs. 50/2016, **si chiede di allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 – sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico partecipante o persona dotata di idonei poteri di firma, in merito alle spiegazioni sui prezzi proposti nell'offerta che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono riguardare:

- Costo del lavoro
- Utile d'impresa
- Costo della materie prime
- Soluzioni tecniche adottate
- Costo della formazione
- Eventuali altri oneri (specificare: es. costi di trasporto, di ricerca e sviluppo, amministrativi, etc.).

Le suddette informazioni saranno utilizzate nell'eventualità in cui si verifichi la condizione di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016. Solo nel caso in cui non le si ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta saranno richieste per iscritto, ai sensi dell'art. 97 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 ulteriori precisazioni ritenute pertinenti.

Nella busta C non deve essere inserito alcun altro documento.

Si precisa che:

- L'offerta economica deve essere formulata in euro. Tutti i prezzi devono essere espressi con un numero di decimali non superiore a due; in caso di offerta con numero di decimali superiore a due (2), la stazione appaltante ignora i decimali successivi al secondo.
- Ai fini della formulazione dell'offerta non è consentita – e dunque sono escluse dal prosieguo della gara – offerta pari o in aumento sull'importo posto a base d'asta, secondo quanto previsto dall'art. 59 comma 4 lett. e) del D.lgs. 50/2016.
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 72, c. 2, R.D. 23 maggio 1924, n. 827 - tuttora vigente (Avcp, parere 21 maggio 2014, n. 104) -, in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, è ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante.
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, c. 5, D.Lgs. 81/2008, il presente appalto comporta costi derivanti da interferenze delle lavorazioni pari a € 0,00(zero).
- La validità dell'offerta non può essere inferiore a diciotto mesi decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione della stessa, salvo la facoltà di questa stazione appaltante di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine ex art. 32 comma 4 D.Lgs. 50/2016.
- La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione dei documenti di gara implicano l'accettazione incondizionata di tutte le clausole e le norme in essi contenute. E' nulla ogni altra clausola difforme eventualmente inserita dal concorrente nell'offerta stessa.
- La sottoscrizione dell'offerta equivale ad esatta cognizione di ogni circostanza che possa aver influito o possa influire sulla determinazione dei prezzi e sull'esecuzione del contratto, anche a fronte di eventuali maggiorazioni che dovessero intervenire per lievitazione dei prezzi durante l'esecuzione, e la rinuncia a qualsiasi azione o eccezione in merito.
- Con la presentazione dell'offerta, in caso di aggiudicazione, l'operatore economico si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente a eseguire l'appalto, in conformità a quanto indicato nella documentazione tecnica e nella documentazione contenuta all'interno della Busta C. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.
- Ai sensi dell'art. 32 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta (divieto di offerta plurima/alternativa).
- Non è ammessa la presentazione di offerte incomplete o condizionate, pena la nullità dell'intera offerta presentata.

ART. 9
SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale dell'offerta possono essere sanate attraverso la procedura di **SOCCORSO ISTRUTTORIO**, secondo quanto disposto dall'art. 83 c.9 D.Lgs. 50/2016, **con esclusione di quelle afferenti l'offerta tecnica ed economica**. L'eventuale integrazione o regolarizzazione deve essere resa entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta presentata dalla stazione appaltante, con contestuale pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pari all'uno per mille dell'importo complessivo del valore della gara.

ART. 10
PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI
TEMPORANEI DI IMPRESE (RTI), DI CONSORZI E DI IMPRESE UNITE IN RETE

Salvo quanto di seguito precisato, è ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, nonché di consorzi di imprese, con l'osservanza della disciplina di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016, ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell'UE, nelle forme previste nei paesi di origine.

Si precisa che è altresì ammessa la partecipazione di imprese aderenti al cd. "contratto di rete", alle quali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 2-bis, lett. a), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (nel testo integrato dalla Legge di conversione 17 dicembre 2012, n.221), si applicano in quanto compatibili, le disposizioni contenute all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, tenuto altresì conto della segnalazione Avcp 27 settembre 2012, n. 2.

Non è ammesso che un'impresa partecipi singolarmente e quale componente di un RTI o di un consorzio ovvero che partecipi a RTI o consorzi diversi, pena l'esclusione dalla gara dell'impresa medesima e dei RTI o consorzi ai quali l'impresa partecipa.

In armonia con lo spirito della L. 10 ottobre 1990, n. 287, recante "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato", è fatto divieto alle imprese offerenti di attuare intese mediante raggruppamento temporaneo allo scopo di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza (artt. 2, 5 e 6). A tal fine, è vietata la costituzione di RTI nei quali vi sia la presenza di più soggetti individualmente in grado di soddisfare i requisiti economici e tecnici prescritti dal presente documento (c.d. raggruppamento sovrabbondante), salvo che il concorrente produca idonee motivazioni giustificative (da inserire, nel caso, in Busta A, o comunque su richiesta della stazione appaltante) che evidenzino, tra l'altro, (a) il piano di business in rapporto al valore economico/dimensione/tipologia della prestazione richiesta dal presente appalto; (b) lo stato delle imprese coinvolte, quale il coinvolgimento in altri appalti, stato di difficoltà, temporanea difficoltà ad utilizzare i mezzi a disposizione; (c) stato di necessità in termini di attuale capacità produttiva (d) ogni altro elemento volto a fornire un serio principio di prova dell'interesse concreto e differenziato del concorrente a partecipare alla gara nella modalità di "raggruppamento sovrabbondante" e solo secondo questa peculiare modalità. Pertanto, la stazione appaltante si riserva di escludere motivatamente il concorrente partecipante secondo la modalità di "raggruppamento sovrabbondante" qualora, sulla base delle giustificazioni prodotte e di un accertamento concreto e specifico anche in rapporto al mercato di riferimento, non sia possibile evincere un interesse concreto, proporzionato e differenziato tale da escludere ragionevolmente che l'aggregazione sia finalizzata ad ingenerare effetti collusivi macroscopicamente anticoncorrenziali.

A norma dell'art. 80, c. 5, lett. m del D. Lgs. n. 50/2016, non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in RTI o in consorzio, che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla medesima

procedura di gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

I consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, devono indicare in sede di offerta per quale/i consorziato/i concorre e solo a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

Gli operatori che presentino un'offerta in RTI o con l'impegno di costituire un RTI, ovvero in consorzi, devono osservare pena esclusione le seguenti condizioni:

1. il plico contenente le Buste A, B e C deve riportare all'esterno l'intestazione:

- di tutte le Imprese raggruppande o consorziande, in caso di RTI o consorzio ordinario, non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
- dell'impresa mandataria, in caso di RTI formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
- del consorzio ordinario se formalmente costituito prima della presentazione dell'offerta;
- del consorzio stabile;

2. con riferimento al contenuto della Busta A:

- la sottoscrizione del *disciplinare di gara e relativo capitolato*, nelle forme e secondo le modalità indicate in apposito articolo specifico, deve essere effettuata:
 - dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande/consorziande, in caso di RTI/consorzio ordinario non formalmente costituito al momento della presentazione dell'offerta;
 - dal legale rappresentante dell'impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del consorzio ordinario, in caso di RTI/consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
 - dal legale rappresentante del consorzio, in caso di consorzio stabile;
- la sottoscrizione del *patto di integrità* deve essere effettuata:
 - dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande/consorziande, in caso di RTI/consorzio ordinario non formalmente costituito al momento della presentazione dell'offerta;
 - dal legale rappresentante dell'impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del consorzio ordinario, in caso di RTI/consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
 - dal legale rappresentante del consorzio, in caso di consorzio stabile;
- il *pagamento del contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici* deve essere effettuato:
 - dal legale rappresentante dell'impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del consorzio ordinario, in caso di RTI/consorzio ordinario formalmente costituito prima della presentazione dell'offerta;
 - dal legale rappresentante del consorzio, in caso di consorzio stabile;
 - dal legale rappresentante di una delle imprese raggruppande/consorziande, in caso di RTI/consorzio ordinario non formalmente costituito al momento della presentazione dell'offerta.
- la *cauzione provvisoria* deve essere prodotta:
 - in caso di RTI costituito, dall'impresa mandataria ed essere intestata alla medesima;
 - in caso di RTI e di consorzio ordinario costituendi, da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/consorzio;
 - in caso di consorzio ordinario costituito e di consorzio stabile, dal consorzio medesimo ed essere intestato al medesimo;

- la *dichiarazione di un fidejussore* ai sensi dell'art. 93, c. 8, D.Lgs. 50/2016, contenente l'impegno a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 D.Lgs. 50/2016, deve essere intestata:
 - in caso di RTI costituito, all'impresa mandataria;
 - in caso di RTI o di consorzio ordinario costituendi a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/consorzio;
 - in caso di consorzio ordinario costituito e di consorzio stabile al consorzio medesimo;
 - *Informativa ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii per le attività di mere forniture di materiali o attrezzature*: in caso di RTI o consorzio deve essere sottoscritto per condivisione integrale da parte di tutti i soggetti facenti parte al raggruppamento o al consorzio.
 - le *dichiarazioni sostitutive e le certificazioni di cui al DGUE (Allegato D) e le Ulteriori Dichiarazioni (Allegato D1)* devono essere presentate da tutte le imprese del RTI. Al RTI è assimilato il consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. Nel caso di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, c. 2, D.Lgs. 50/2016, i requisiti, di cui all'art. 80, dovranno essere posseduti oltre che dal consorzio anche dalle altre consorziate individuate, in sede di offerta, quali esecutrici del servizio;
3. con riferimento al contenuto delle buste B e C, riguardanti rispettivamente la documentazione tecnica e l'offerta economica, queste dovranno essere sottoscritte:
- dal legale rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma dell'impresa mandataria o del consorzio, in caso di RTI o consorzio, formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
 - dal legale rappresentante o persona dotata di idonei poteri di firma di ciascuna impresa raggruppanda o consorzianda, in caso di RTI o consorzio non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
 - dal legale rappresentante del consorzio, in caso di consorzio stabile.

ART. 11 GARANZIA PROVVISORIA

L'impresa concorrente dovrà prestare, secondo le modalità previste dall'art. 93 D. Lgs. 50/2016, una garanzia sotto forma di cauzione o fidejussione.

L'importo della cauzione provvisoria è stabilito nella misura del 2% dell'importo complessivo posto a base d'asta del contratto principale triennale (euro 1.260.000,00).

La cauzione provvisoria può essere costituita nelle forme previste dall'art. 93 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative oppure da intermediari finanziari con i requisiti di cui all'art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia provvisoria nonché la dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, devono essere inviate in originale.

Si precisa che l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta:

- **del 50 per cento** per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000, rilasciate da organismi accreditati, come meglio specificate all'art. 93, comma 7, D. Lgs. n.50/2016;
- **del 30 per cento**, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 o **del 20 per cento**, cumulabile con la riduzione di cui

al punto precedente, per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

- **del 20 per cento**, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo punto, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- **del 15 per cento** per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

La garanzia è altresì ridotta:

- **del 30 per cento**, non cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti punti, per gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui all'ultimo periodo dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

Per fruire delle riduzioni, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il requisito posseduto e produrre in allegato alla garanzia, copia delle relative certificazioni, in corso di validità.

In caso di RTI, la certificazione di qualità deve essere posseduta almeno dalla mandataria.

In caso di R.T.I. o Consorzio: la garanzia provvisoria dovrà essere presentata:

- in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima;
- in caso di Consorzio ordinario costituito o di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo;
- in caso di R.T.I. costituendo o Consorzio ordinario costituendo, da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio;

La garanzia dovrà:

- essere riferita alla procedura in oggetto;
- indicare come soggetto beneficiario l'Azienda USL della Romagna;

Ai sensi dell'art. 93 comma 4 del D.Lgs. 50/2016:

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile;
- prevedere l'operatività della stessa entro quindici giorni obbligandosi il fideiussore ad effettuare il versamento della somma a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 93 comma 5 del D.Lgs. 50/2016:

- avere validità di **almeno 18 mesi** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- essere corredata dell'impegno all'eventuale rinnovo, nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Tale garanzia potrà essere escussa e copre:

- il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell'aggiudicatario;
- il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di ordine generale, economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti;

- il caso di attivazione del soccorso istruttorio dichiarativo-documentale di cui all'art 83, c. 9 del D.Lgs. 50/2016;
- il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, nel termine stabilito e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara.

La garanzia in argomento verrà restituita e/o svincolata ai non aggiudicatari ai sensi dell'art. 93 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

Nell'ipotesi in cui l'Azienda U.S.L. della Romagna ritenga di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta garanzia sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla data di tale determinazione.

ART. 12 CESSIONE E SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, sono ammesse nei limiti e con le modalità previste all'art. 106 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016.

E' ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art. 105 del D. Lgs 50/2016.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Azienda, di quanto subappaltato.

L'affidamento in subappalto è sottoposto al rispetto delle seguenti condizioni:

- la Ditta Concorrente, all'atto dell'offerta, deve **dichiarare**, ai sensi dell'art. 105 comma 4 lett. b) D. Lgs. 50/2016, **le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare e**, ai sensi dell'art. 105 comma 6, **la terna dei possibili subappaltatori**; in ogni caso l'importo complessivamente subappaltato **non può essere superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto stipulato**; tale adempimento costituisce presupposto essenziale indefettibile per la successiva ed eventuale autorizzazione al subappalto, sicché l'erroneità e/o mancanza di detta dichiarazione costituisce impedimento per l'aggiudicatario a ricorrere al subappalto;
- l'affidatario deve depositare:
 1. **il contratto di subappalto** almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate; il contratto deve indicare l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici;

Con il deposito del contratto di subappalto, l'affidatario deve trasmettere:

 2. **dichiarazione del subappaltatore** attestante l'assenza, in capo a se stesso delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs n. 50/2016;
 3. il n. di **iscrizione alla CCIAA** del subappaltatore;
 4. **dichiarazione del subappaltatore** di insussistenza, nei confronti del subappaltatore stesso, di alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
 5. **dichiarazione** circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del c.c., con il titolare del subappalto;
- l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
- i contratti di subappalto e i sub-contratti dovranno contenere l'impegno ad ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dall'art. 3 della L. 136 del 13/08/2010 e dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187 del 12/11/2010 convertito con modificazioni con L. 217 del 17/12/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il subappalto dovrà comunque essere formalmente autorizzato;
- in caso di inadempienza contributiva o di ritardo nei pagamenti delle retribuzioni al personale

dipendente dell'esecutore o del subappaltatore si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 30 D.Lgs. 50/2016.

- in caso di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, la ditta aggiudicataria dovrà rispondere, sia verso l'Azienda USL sia verso terzi, di qualsiasi infrazione alle norme del Disciplinare di gara e/o del Capitolato Tecnico compiute dal subappaltatore. In tale ipotesi l'Azienda USL può procedere alla risoluzione del contratto stipulato.

ART. 13 AVVALIMENTO

Il concorrente singolo, consorziato o raggruppato, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, può soddisfare la richiesta dei requisiti eventualmente prescritti dal presente documento ai fini della partecipazione alla presente gara, avvalendosi, laddove consentito, dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 50/2016.

Non è consentito, a pena di esclusione ex art. 89 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

In caso di avvalimento, la concorrente deve presentare la seguente documentazione:

- una dichiarazione attestante il ricorso all'avvalimento dei requisiti, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria, da inserire nell'apposita sezione del DGUE;
- Il DGUE dell'impresa ausiliaria (allegato D) e le ulteriori dichiarazioni (allegato D1)
- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento, da inserire nelle apposite sezioni del DGUE compilato dalla ditta ausiliaria di cui al precedente punto;
- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso la ditta concorrente e l'Azienda USL a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente la ditta concorrente;
- l'originale o copia autenticata del contratto di avvalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti della concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; pena esclusione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1346 e 1418, c. 2, c.c., detto contratto deve riportare (art. 88 D.P.R. 207/2010) in modo compiuto, esauriente e specifico:
 - oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico.
 - durata: tale termine deve coincidere con l'intera durata dell'appalto, comprese le eventuali opzioni di acquisto ed il servizio di assistenza e manutenzione post garanzia;
 - ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento;
 - solo in caso di avvalimento interno nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui al precedente punto, è ammessa la presentazione di una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi.

In relazione a ciascuna gara, la stazione appaltante trasmette all'Avcp tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico c/o l'Osservatorio.

ART. 14
MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del servizio avverrà a lotto intero a favore della ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs n. 50/2016.

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con il metodo aggregativo – compensatore, come di seguito specificato.

1. **qualità**, mediante attribuzione di max punti 70 su 100, **con applicazione di soglia di sbarramento alle offerte tecniche che ottengono punti inferiori a 36/70 calcolati prima della riparametrazione per singolo criterio/elemento di valutazione;**
2. **prezzo offerto**, mediante attribuzione di max punti 30 su 100.

1. QUALITA': coefficiente max punti 70

Una Commissione Giudicatrice, appositamente nominata dall'AUSL, assegnerà, in seduta riservata, a seguito della valutazione della documentazione tecnica, il punteggio **concernente il merito tecnico/qualitativo del servizio offerto, tenendo conto degli elementi/criteri di valutazione e dei relativi pesi di cui alla sottostante tabella.**

CRITERI DI VALUTAZIONE QUALITA'

TOTALE 70 PUNTI
(min 36 punti)

NUM.	RELAZIONE TECNICA ELEMENTO DI VALUTAZIONE DEL MERITO TECNICO/QUALITATIVO limite massimo n. 15 fogli formato A4 - scritti fronte/retro - grandezza del carattere n.12	SUB-PESO IN PUNTI MAX 70/100 suddivisi in :
1	Descrizione del servizio oggetto dell'appalto in relazione alle attività indicate nel capitolato con report delle attività giornaliere	Max 10
2	Modalità organizzative e gestionali del servizio che il concorrente intende adottare in riferimento alle funzioni e agli obiettivi del servizio, relativamente ai <u>prelievi occasionali e periodici</u>	Max 10
3	Gestione degli avvicendamenti del personale per sostituzioni lunghe, medie, brevi, per congedi, per malattie o altro e definizione dei percorsi per la gestione delle emergenze organizzative	Max 9
4	Modalità di selezione del personale infermieristico	Max 8
5	Formazione del personale: durata e qualità	Max 7
6	Modalità di raccordo tra la ditta aggiudicataria e il contesto di riferimento (famiglie, ente committente, direzione infermieristica e sue articolazione, laboratorio analisi cliniche, ecc.)	Max 6

7	Descrizione delle modalità di gestione del subentro	Max 6
8	Strumenti di valutazione dell'efficienza ed efficacia del progetto proposto e del gradimento presso gli utenti	Max 6
9	Sistema incentivante e strategie motivazionali adottate anche ai fini del contenimento del turn-over	Max 5
10	Soluzioni innovative del servizio	Max 3
TOTALE PUNTI		70

La carenza sostanziale della documentazione tecnica presentata, che non consenta la valutazione tecnico/qualitativa del servizio, rilevata motivatamente dalla Commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara.

Il punteggio qualità sarà attribuito, con il seguente procedimento:

- Fermo restando i requisiti di minima del servizio previsti nei documenti di gara, la valutazione del merito tecnico/qualitativo è compiuta sulla base della documentazione tecnica prodotta dall'offerente in merito a ciascuno degli elementi/criteri di valutazione sopra indicati. In ogni caso, sono escluse dal proseguo della gara – giacchè inidonee – le offerte che non soddisfano i requisiti di minima richiesti nel presente documento e relativi allegati. Relativamente alle offerte dichiarate inidonee non si procede né all'apertura, né alla lettura della relativa offerta economica.
- I punteggi sono attribuiti dalla stazione appaltante secondo la seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

- **C(a)** = indice di valutazione dell'offerta (a);
- **n** = numero totale dei criteri/elementi;
- **W_i** = peso o punteggio attribuito al criterio/elemento (i);
- **V(a)_i** = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al criterio/elemento (i) variabile tra zero e uno;
- **Σn** = sommatoria

Assegnazione del coefficiente. Rispetto a ciascun elemento/criterio oggetto di valutazione, la Commissione attribuirà ad ogni offerta, nel suo plenum ed unanimemente, un giudizio di merito motivato compreso tra 0 (zero) e 1 (uno) corrispondente ad uno dei sotto riportati coefficienti:

GIUDIZIO	coefficiente
➤ non valutabile/non idoneo/ non conforme	0,00
➤ scarso	0,20
➤ insufficiente	0,40
➤ sufficiente	0,60
➤ discreto	0,70
➤ buono	0,80
➤ ottimo	1,00

Si precisa che la commissione giudicatrice esprimerà collegialmente la sintetica motivazione di natura logico-argomentativa rispetto all'attribuzione del giudizio assegnato dei coefficienti/valori numerici di giudizio di cui sopra, al fine di consentire di comprendere la determinazione della valutazione stessa.

- Determinazione delle offerte inappropriate (o appropriate), a tal fine:
 - verrà moltiplicato il coefficiente - variabile tra zero (0) e uno (1) – assegnato dalla commissione, per il valore ponderale riferito all'elemento/criterio oggetto di valutazione (W), quindi
 - saranno sommati tutti i punteggi parziali ottenuti riferiti ai singoli elementi/criteri di valutazione del merito tecnico/qualitativo;
 - sarà applicata la soglia minima di sbarramento per le offerte che, abbiano conseguito un punteggio inferiore a 36/70. **Solo le offerte risultanti appropriate (con punteggio uguale o superiore a 36/70) saranno ammesse alle successive fasi di gara.**
- Assegnazione del coefficiente riparametrato (V). Solo per le offerte risultate appropriate si procederà alla riparametrazione dei coefficienti assegnati dalla commissione, pertanto per ogni elemento/criterio si provvederà ad attribuire **1** al miglior coefficiente assegnato e ad elevare i restanti coefficienti con la seguente formula:

$$(1*Ca)/cm$$

dove:

- Ca = Coefficiente assegnato al concorrente iesimo
 - Cm = miglior coefficiente assegnato in gara
- Determinazione del punteggio parziale (W), per ciascun elemento/criterio oggetto di valutazione, verrà moltiplicato il coefficiente (V) - variabile tra zero (0) e uno (1) - di cui al precedente punto, per il valore ponderale riferito all'elemento/criterio oggetto di valutazione.
 - Determinazione del punteggio complessivo, (C) derivante dalla somma di tutti i punteggi parziali ottenuti, riferiti ai singoli elementi/criteri di valutazione del merito tecnico/qualitativo.

Determinato il punteggio complessivo, la stazione appaltante prosegue sulla base delle valutazioni/operazioni compiute dalla commissione giudicatrice all'espletamento delle operazioni di gara successive, e dunque all'apertura offerte economiche e alla conseguente attribuzione del punteggio relativo all'elemento prezzo.

2. PREZZO: coefficiente max punti 30

Ai fini dell'aggiudicazione si farà riferimento alla percentuale % di ribasso offerto sul prezzo unitario (per la singola prestazione/prelievo) **posto a base d'asta**, risultante dall'offerta economica di cui all'allegato F.

Il punteggio relativo al prezzo verrà assegnato in base alla seguente formula di tipo non lineare:

$$Vi = (Ri / Rmax)^{\alpha}$$

dove:

- **Vi** = Coefficiente assegnato all'offerta (i). Tale coefficiente sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.
- **Ri** = ribasso % offerto dal concorrente (i), calcolato come percentuale del ribasso offerto risultante dalla differenza tra la base d'asta e il totale D. Per il concorrente che offre il maggiore ribasso **Vi** assume il valore di 1.
- **Rmax** = ribasso % dell'offerta più conveniente
- **$\alpha = 0,3$**

La ditta partecipante dovrà indicare quotazioni che risultino inferiori alla base d'asta, sia con riferimento al prezzo complessivo, sia con riferimento alla singola base d'asta indicata per il prezzo unitario della prestazione/prelievo, così come riportato nell'allegato F – Schema offerta economica.

Resta inteso che non saranno accolte e pertanto verranno escluse offerte economiche che non risultino inferiori al valore posto a base d'asta.

Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che, a seguito della somma dei punteggi attribuiti (prezzo + qualità) avrà conseguito il punteggio più alto.

Nel prezzo devono essere comprese tutte le eventuali spese accessorie che la ditta dovrà sostenere per l'espletamento del servizio senza nulla escludere, deve comprendere tutti gli oneri diretti ed indiretti afferenti, ivi comprese assicurazioni, ogni altro istituto od indennità contrattuale dovuti al personale, ecc..

ART. 15 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Il giorno **14/03/2017 alle ore 9,30** presso la sede dell'U.O. Acquisti Aziendali – Rimini in Via Coriano, 38, avrà luogo l'apertura dei plichi pervenuti; vi potranno assistere uno o più incaricati di ciascuna Ditta concorrente, purchè con mandato di rappresentanza o procura speciale o delega a firma del legale rappresentante o di altra persona dotata di idonei poteri di firma; in quest'ultimo caso, alla delega deve essere allegata una copia di un documento di identità in corso di validità del delegante.

Il presente disposto vale come convocazione a detta 1° seduta pubblica per gli operatori economici che intendono presenziare. Solo in caso di sopravvenute modifiche della data sopra indicata, questa verrà tempestivamente comunicata agli offerenti e/o pubblicata tramite apposito avviso sul sito: <https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/publicita-legale/gare>; a tal fine, i partecipanti sono invitati a controllare giornalmente detto profilo committente.

Il Presidente del seggio di gara nella 1° seduta pubblica procede:

- alla verifica dell'integrità e della ricezione nei termini, dei plichi pervenuti;
- all'apertura dei plichi regolarmente pervenuti nei termini onde verificare la presenza delle Buste A, B, e C;
- all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa (Busta A) e all'esame della stessa al fine dell'ammissione delle Ditte concorrenti.

Nel caso in cui se ne verifichi la necessità per i concorrenti, si darà avvio al sub-procedimento di soccorso istruttorio, i cui esiti (di ammissione o esclusione) saranno resi noti in seduta pubblica; la data e orario di tale seduta è comunicata agli operatori economici partecipanti mediante comunicazione all'indirizzi PEC indicato dal partecipante nella documentazione amministrativa e mediante avviso pubblicato sul profilo committente

<https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare> con almeno tre (3) giorni di anticipo rispetto alla data fissata.

Successivamente, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.lgs 50/2016 verrà pubblicato sul profilo del committente <https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare>, apposito atto di ammissione/esclusione degli operatori economici.

Nella medesima seduta pubblica in cui viene comunicata l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti, il Presidente del seggio di gara o Commissione Giudicatrice procederà quindi all'apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica (Busta B) esclusivamente degli operatori economici ammessi, al fine della verifica del contenuto della stessa

Successivamente, in una o più sedute riservate, la commissione giudicatrice valuta le offerte tecniche accerta la corrispondenza delle offerte tecniche in relazione ai requisiti di minima prescritti dai documenti di gara, quindi procede alla valutazione delle medesime e procede all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i parametri indicati all'art.14 del presente disciplinare.

Terminati i lavori della commissione giudicatrice, gli operatori economici sono convocati in seduta pubblica, per la comunicazione dei punteggi di qualità ottenuti e per l'apertura delle offerte economiche (Busta C). La data e orario della seduta pubblica è comunicata agli operatori economici partecipanti mediante comunicazione all'indirizzo PEC indicato dal partecipante nella documentazione amministrativa e mediante apposito avviso sul profilo committente <https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare> con almeno tre (3) giorni di anticipo rispetto alla data fissata. A tal fine, i partecipanti sono invitati a controllare giornalmente detto profilo committente.

In occasione di detta seduta pubblica, il Presidente del seggio di gara o Commissione Giudicatrice:

- dichiara l'eventuale inidoneità delle offerte tecniche presentate e, relativamente alle restanti offerte tecniche idonee, dà lettura dei punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice relativamente al merito tecnico/qualitativo;
- procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche (busta C), verifica la presenza della documentazione richiesta, contrassegna la documentazione prodotta, e quindi dà lettura dell'offerta;
- redige la graduatoria e formula la proposta di aggiudicazione al concorrente che ha presentato l'offerta più conveniente ex art. 95 c.3 D.Lgs. 50/2016, fatta in ogni caso salva la verifica di anomalia ex art. 97 D.Lgs. 50/2016;
- adotta ogni altro eventuale provvedimento necessario, presupposto, connesso e/o consequenziale.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 77 R.D. n. 827/1924 (conformemente a quanto precisato dal parere Avcp, 27 giugno 2012), in caso di parità in graduatoria si procede:

- dapprima alla richiesta di un miglioramento dell'offerta economica, da effettuarsi in seduta pubblica di gara se tutti i concorrenti in situazione di parità sono presenti e muniti di idonea procura a tal fine, oppure dando agli stessi un termine non superiore alle 72 ore per presentare un'offerta migliorativa secondo le modalità che verranno indicate in seduta pubblica;
- poi, in caso di ulteriore parità - o se nessuno dei concorrenti ha proposto un'offerta migliorativa - all'estrazione a sorte, in seduta pubblica, dell'aggiudicatario.

Si precisa che:

- Tutti i punteggi saranno arrotondati alla seconda cifra decimale e che l'arrotondamento avviene alla seconda cifra decimale superiore se il terzo decimale è maggiore od uguale a 5 (arrotondamento per eccesso), mentre la seconda cifra decimale resta invariata se il terzo decimale è inferiore a 5 (arrotondamento per difetto).
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 72, c. 2, R.D. 23 maggio 1924, n. 827 - tuttora vigente (Avcp, parere 21 maggio 2014, n. 104) - in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, è ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante.

Ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte, si procederà in base a quanto previsto dall'art. 97 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'artt. 30, 94 e 95 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante si riserva il diritto:

- di non procedere all'aggiudicazione del presente appalto, nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, agli obiettivi ed alle esigenze che con l'attivazione del servizio si intendono raggiungere e soddisfare, senza che l'operatore economico possa reclamare alcuna indennità di sorta;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché risulti oggettivamente conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- di sospendere, non aggiudicare o aggiudicare parzialmente la gara, motivando adeguatamente la decisione presa.

In relazione a sopravvenute esigenze organizzative o ad interventi di riorganizzazione che dovessero verificarsi prima dell'aggiudicazione della gara, che comportino modifiche dei protocolli e/o delle attività aziendali, l'AUSL della Romagna si riserva la facoltà di sospendere, revocare o annullare in tutto o in parte la gara senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione. Devono essere scrupolosamente osservate le modalità stabilite nel presente disciplinare di gara in merito alla presentazione dell'offerta, al fine di evitare che la stessa venga considerata nulla per irregolarità formali.

In ogni caso, l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata all'esito positivo dei controlli previsti dal D. Lgs. n. 50/2016 o da altra normativa vigente.

In caso di esclusione dalla gara di un concorrente, il plico e le buste contenenti l'offerta sono custoditi dalla stazione appaltante nello stato in cui si trovano al momento dell'esclusione. Pertanto, tutta la documentazione è conservata agli atti. L'offerente può richiedere la restituzione integrale del plico solo decorsi i termini per eventuali ricorsi in sede giurisdizionale o amministrativa, con lettera a firma del legale rappresentante.

L'aggiudicazione del servizio deve intendersi immediatamente vincolante per la ditta aggiudicataria.

ART. 16 COMUNICAZIONI E ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

A) Comunicazioni ex art. 76 D.Lgs. 50/2016

Tutte le comunicazioni in ottemperanza all'art. 76 del D. Lgs. 50/2016 sono effettuate, da parte della stazione appaltante, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di presentazione dell'offerta.

In particolare, entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento formale la stazione appaltante comunica:

1. l'esclusione agli offerenti esclusi;
2. l'aggiudicazione definitiva, all'aggiudicatario, a quello che segue in graduatoria, a tutti i partecipanti ammessi e a tutti gli esclusi che abbiano impugnato l'esclusione o che siano ancora nei termini per farlo, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva. Tali informazioni saranno pubblicate anche nel profilo del committente (<https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare>);
3. unitamente alla comunicazione di cui al punto precedente, la stazione appaltante trasmette i seguenti atti:
 - determinazione di aggiudicazione definitiva;
 - verbali delle sedute pubbliche;
 - verbale della commissione giudicatrice;
4. nella comunicazione di cui al punto 2 è altresì indicata la scadenza del termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, D.Lgs. 50/2016 per la stipulazione del contratto e per l'eventuale esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto, che verrà richiesta qualora la mancata esecuzione immediata della prestazione oggetto dell'appalto determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari;
5. la decisione della stazione appaltante di non aggiudicare l'appalto;
6. la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario a tutti i soggetti indicati al precedente punto 2).

B) Accesso alla documentazione di gara

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dagli artt. 22 e ss. della L. 241/1990 e s.m.i. e dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016. In particolare, ai sensi dell'articolo 53 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, la documentazione di gara è ostensibile ai partecipanti solo al momento dell'approvazione da parte della stazione appaltante del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

La stazione appaltante accorda l'accesso nel rispetto dell'art. 3 D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 - "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi". Pertanto, i partecipanti alla gara devono di norma presentare istanza scritta di accesso alla stazione appaltante, secondo le modalità previste dalla Legge 241/1990 e relativo Regolamento (D.P.R. 184/2006).

In ogni caso, la stazione appaltante valuta discrezionalmente se l'accesso alla documentazione richiesta sia ammissibile, tenuto conto di quanto stabilito dalla L. 241/1990 e s.m.i., dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 184/2006.

ART. 17 AGGIUDICAZIONE E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI

Di norma, ai sensi dell'art. 32 c. 5 e art. 33 c.1 la proposta di aggiudicazione avviene al momento della comunicazione in seduta pubblica della graduatoria conseguente all'attribuzione dei punteggi finali. Si provvederà all'aggiudicazione esclusivamente mediante adozione di specifico ed espresso atto amministrativo da parte della stazione appaltante.

In seguito alla proposta di aggiudicazione e prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante:

⇒ procede alla verifica, nei confronti dell'aggiudicatario proposto della veridicità delle dichiarazioni contenute nel Documento di Gara Unico Europeo, redatto ai sensi dell'art. 85 c.1 D.Lgs, 50/2016 e richiesto all'articolo 6 del presente disciplinare.

La verifica, fermo restando quanto previsto all'art. 85 D.Lgs. 50/2016, viene effettuata ai

sensi dell'art. 81 c.1 D.Lgs. 50/2016 acquisendo la documentazione attraverso la Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici e comunque fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, **verrà utilizzata la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC**. Per quanto riguarda le certificazioni a comprova delle forniture e dei lavori effettuati, nel caso in cui questi (sia forniture che opere) siano stati destinati a strutture private, la ditta aggiudicataria **dovrà caricare i relativi certificati sulle banche dati sopra citate**.

In seguito all'adozione dell'atto di aggiudicazione, la stazione appaltante chiede all'aggiudicatario di trasmettere, entro 20 gg. dalla richiesta, la seguente documentazione:

A) Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicatario deve costituire, con le modalità di cui all'art.93 cc. 2 e 3, una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA. In caso di aggiudicazione con ribassi maggiori al 10% la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso è maggiore al 20% l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso, ai sensi dell'art. 103 c.1. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 c.7 D.Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

Ai sensi dell'art. 103 La garanzia definitiva deve espressamente prevedere:

- a) la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta” obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta del committente ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni, anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
- b) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, c. 2, c.c.;
- c) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, c.c.;

A norma dell'art. 103 c.3 D.Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia determina l'annullamento dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, nonché la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.

B) Documentazione antimafia

L'aggiudicazione e l'eventuale stipula contrattuale sono condizionate agli esiti dell'accertamento da parte della stazione appaltante dell'insussistenza di cause impedienti in capo all'operatore economico aggiudicatario previste dalla L. 55/90, dal D.Lgs. 490/94, dal D.Lgs. 159/2011 e dal D.Lgs. 153/2014 in tema di antimafia.

C) Tracciabilità dei flussi finanziari

Deve essere compilato e consegnato alla stazione appaltante il modulo che contenga i dati necessari all'adempimento dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, L. 13/08/2010, n. 136 ed agli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010 (convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2010, n. 217) ossia gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato al presente appalto, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

D) Mandato di rappresentanza / atto costitutivo. (In caso di RTI o consorzi)

Deve essere prodotta **copia autentica del mandato speciale** irrevocabile con rappresentanza all'impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del consorzio, ove non prodotto in sede di presentazione dell'offerta per essere il RTI o il consorzio non ancora costituito al momento dell'offerta. Nel contratto di mandato deve essere inserita la clausola che prevede l'obbligo del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 in ordine a tutti i movimenti finanziari ed a tutte le transazioni relativi alla fornitura in oggetto intercorrenti fra le varie imprese raggruppate.

- la documentazione di cui alle precedenti lett. B) e C) devono essere prodotte da tutte le imprese raggruppate ovvero sia da tutte le imprese consorziate sia dal consorzio;
- la documentazione di cui al precedente punto A) deve essere prodotta dall'impresa mandataria o dal consorzio.

Fatte salve le conseguenze di ordine penale, in caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti, ovvero di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, di mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione, la medesima sarà annullata e il servizio sarà affidato al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dall'inadempimento.

E) Polizza assicurativa per responsabilità civile

Documento attestante l'operatività della **copertura assicurativa** di cui all'art. 12 del capitolato tecnico, per responsabilità civile per danni a terzi (RCT/RCO) a copertura di tutti i danni provocati, nello svolgimento del servizio in oggetto, dal personale adibito dall'impresa al servizio stesso, per tutta la durata del contratto.

F) Elenco personale

Elenco di tutto il personale utilizzato per l'esecuzione del servizio, dal quale si evinca il possesso della qualifica, del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, da comunicarsi comunque entro 15 giorni prima dell'avvio del servizio.

G) Rimborso spese pubblicità

Rimborso delle spese di pubblicità di cui all'art. 25 del presente disciplinare.

H) L'atto di nomina

L'atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i., firmato dal Legale Rappresentante.

**ART. 18
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

In armonia con le esigenze aziendali di qualità e di buona gestione, al fine di consentire il corretto svolgimento del servizio, l'Azienda, ai sensi dell'Art. 101 del D.Lgs. 50/2016, designa il direttore dell'esecuzione del contratto, che, in particolare, coordina tutti i ruoli coinvolti nell'esecuzione del contratto; è l'interfaccia decisionale con il contraente per conto del committente, comunica al RUP, le eventuali inadempienze nell'espletamento della fornitura/servizio, anche al fine di pianificare gli interventi giuridico-amministrativi necessari.

ART. 19
INADEMPIENZE E PENALITA'

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'ammontare contrattuale aggiudicato iva inclusa; qualora lo superasse, si dovrà dar corso alla procedura di risoluzione del contratto. Delle penali applicate è data comunicazione all'aggiudicatario a mezzo pec e/o fax. Le penali sono gestite, alternativamente: (a) attraverso l'incameramento di corrispondente importo detratto dalla cauzione definitiva, che deve essere prontamente reintegrata dall'aggiudicatario; (b) mediante decurtazione del corrispondente importo dal corrispettivo dovuto per il servizio eseguito emettendo nota di addebito "fuori campo iva" ai sensi dell'art. 15, D.P.R. 633/72.

Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Parimenti, il fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude in alcun modo il diritto della stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'azienda USL della Romagna si riserva di applicare le seguenti penali:

NON CONFORMITA' RILEVATA	PENALE
Servizio non eseguito correttamente, nel rispetto del capitolato, delle procedure/indicazioni aziendali	Euro 500,00 per ogni non conformità
Impiego di personale inadeguato o insufficiente rispetto ai volumi programmati giornalmente	Euro 500,00 per ogni non conformità
Grave violazione di un adempimento, non eliminato in seguito a formale diffida.	Euro 500,00 per ogni non conformità
Gravi danni alla dignità degli utenti da parte degli operatori della ditta appaltatrice	Euro 500,00 per ogni non conformità/giorno
Ritardo nell'esecuzione del servizio a qualunque titolo, in assenza di giustificato motivo	Euro 500,00 per ogni non conformità/giorno

Le inadempienze e manchevolezze innanzi descritte, devono intendersi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, pertanto, in tutti gli altri casi di contestazione e disservizi non espressamente previsti ai punti precedenti, verrà applicata una penale variabile secondo la gravità delle infrazioni contestate, da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di 1.000,00, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti e subendi e la facoltà, della stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dal presente capitolato.

ART. 20
RECESSO E
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Risoluzione

Ferme le ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, l'Azienda USL della Romagna può risolvere, di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- a) interruzione del servizio senza giusta causa;
- b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- c) qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nella presente lettera;
- d) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;

- e) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- f) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;
- g) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- h) violazione degli obblighi inerenti il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la normativa vigente;
- i) grave inadempimento della ditta aggiudicataria, atto a compromettere il risultato del servizio;
- j) inosservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato;
- k) ripetizione per tre volte della medesima inosservanza nell'arco di un anno solare;
- l) cessione in subappalto parziale o totale del servizio, senza la preventiva approvazione;
- m) nel caso in cui l'aggiudicatario non superi positivamente il periodo di prova previsto dopo l'aggiudicazione;
- n) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dall'Azienda;
- o) mancata stipula di polizza assicurativa in ordine alla copertura assicurativa richiesta all'art.12 del capitolato tecnico;
- p) cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'aggiudicatario, la stazione appaltante ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e ad affidare a terzi il servizio medesimo.

L'affidamento a terzi viene notificato all'aggiudicatario inadempiente con lettera Raccomandata A.R. con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e dei relativi importi. All'aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda, rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e ove questo non sia sufficiente da eventuali crediti dell'aggiudicatario.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esimerà la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa.

Si dichiara, per patto espressamente convenuto, che le decisioni per l'applicazione di tutte le penalità e le sanzioni previste nel presente disciplinare saranno prese con semplice provvedimento amministrativo e senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia dell'Autorità Giudiziaria.

Tali decisioni s'intendono senz'altro esecutive, nonostante gravame all'Autorità Giudiziaria.

Recesso

Ferme le ipotesi di recesso previste dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016, l'Azienda USL della Romagna ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun contratto in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

1. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - Il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni

- o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - La perdita dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento del servizio ed appalti di servizi pubblici,
 - La condanna con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore ovvero gli stessi siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Azienda sanitaria.

In caso di recesso dell'Azienda USL della Romagna il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 "Recesso unilaterale dal contratto" del codice civile.

ART. 21 INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13, c. 1, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della presente procedura di gara è operato nel rispetto della privacy e degli obblighi di riservatezza. Il trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Finalità e modalità del trattamento

Il trattamento dei dati è finalizzato all'espletamento della procedura di gara, nonché delle attività ad essa correlate e/o conseguenti e/o imposte dalla normativa vigente. In relazione alla descritta finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. I dati possono essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura per l'affidamento della fornitura oggetto di gara; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria, fermo restando quanto previsto dal presente documento.

Comunicazione e diffusione

La comunicazione e la diffusione dei dati possono avvenire solo se previste da norme di legge o di regolamento o, qualora risultino necessarie, per lo svolgimento di attività istituzionali e più precisamente nei confronti di:

- altre amministrazioni pubbliche, i cui dati possono essere comunicati per adempimenti procedurali;
- autorità giudiziaria che ne faccia richiesta;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa;
- legali incaricati per la tutela della stazione appaltante in sede giudiziaria;

- soggetti pubblici o privati con cui si intrattengono rapporti per la fornitura di beni, servizi, o di prestazioni sanitarie, ivi compresi quelli che svolgono attività strettamente correlate all'esercizio di professioni sanitarie o che gestiscono reti informatiche, nonché associazioni od organizzazioni di volontariato;
- personale interno od esterno all'amministrazione che ricopre il ruolo di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento;
- negli altri casi previsti dalla legge o da regolamenti.

Titolare

Per la presente gara il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda USL della Romagna, legalmente rappresentata dal Direttore Generale *pro-tempore*, con sede legale in via de Gasperi, 8 - Ravenna.

Diritti dell'interessato

A seguito del trattamento dei dati, si possono esercitare i diritti previsti dall'art. 7 D.Lgs. 196/03; Più precisamente, l'interessato può conoscere i dati trattati, nonché può richiedere l'aggiornamento, la rettificazione e, ove abbia interesse, l'integrazione nonché le altre prerogative previste dalla legge.

ART. 22

OBBLIGHI DI INTEGRITA' E DI AMMINISTRAZIONE APERTA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 17, L. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", la mancata sottoscrizione e/o il mancato rispetto del patto di integrità allegato al presente documento costituiscono causa di esclusione dalla gara. Il patto d'integrità costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento (allegato C).

In armonia con la suddetta L. 6 novembre 2012, n. 190, con la sottoscrizione del contratto, l'appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- rispetta incondizionatamente i vincoli imposti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, in tema di "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165". A tal fine, la stazione appaltante precisa che nel contratto sarà contenuta apposita clausola in merito al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, applicabile all'operatore economico aggiudicatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, c. 3 del medesimo Regolamento;
- rispetta incondizionatamente i vincoli imposti dal "Codice di comportamento dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna", approvato con deliberazione del Direttore Generale AUSL della Romagna 56/2014 e integrato con deliberazione del Direttore Generale AUSL della Romagna 701/2014. A tal fine, la stazione appaltante precisa che:
 - detto Codice di comportamento è pubblicato sul sito internet aziendale www.auslromagna.it - sezione "Amministrazione trasparente", da cui può essere liberamente consultato e scaricato; in ogni caso, ciascun operatore economico può chiederne la trasmissione al fine della presentazione dell'offerta rivolgendosi via e-mail al RUP;
- nel contratto sarà contenuta apposita clausola in merito al rispetto del Codice di comportamento specifico dell'Azienda USL della Romagna, in capo ai dipendenti dei fornitori che svolgano la propria attività all'interno o per conto dell'Azienda USL della Romagna;
- riconosce che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la stipula del contratto;

- e. riconosce di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la stipula del contratto;
- f. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero quanto riconosciuto ai sensi del precedente disposto, ovvero l'appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto *inter partes* ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 2, c. 3, d.P.R. 62/2013, per fatto e colpa dell'appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

In ottemperanza ai principi di amministrazione trasparente, la stazione appaltante assicura la trasparenza dell'attività amministrativa mediante la pubblicazione, nel sito web istituzionale, delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. A tal fine, la stazione appaltante tiene conto: (a) delle modalità individuate dall'art. 1, commi 15, 16 e 32, L. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; (b) dell'art. 37, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; (c) delle indicazioni interpretative fornite dal Garante per la protezione dei dati personali, ivi incluso il parere 7 febbraio 2013, n. 49; (d) delle indicazioni interpretative fornite dall'Avcp, dalla Civit/Anac, dal Dipartimento della Funzione Pubblica e/o dalle autorità governative; (e) degli eventuali provvedimenti emessi dalla Regione Emilia-Romagna in materia.

In particolare, la stazione appaltante pubblica nel proprio sito web istituzionali:

- a. la struttura proponente;
- b. l'oggetto del bando identificato dal CIG (ovvero del lotto identificato dal CIG), e la procedura di scelta del contraente;
- c. l'elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di scelta del contraente, ovvero codice fiscale, ragione sociale e ruolo degli stessi (in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti);
- d. l'aggiudicatario, ovvero codice fiscale, ragione sociale e ruolo degli stessi (in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti);
- e. l'importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza e al netto dell'IVA;
- f. i tempi di completamento del servizio o fornitura oggetto di appalto (data di effettivo inizio e data di ultimazione);
- g. l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. La stazione appaltante trasmette altresì in formato digitale tali informazioni all'Avcp, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, c. 32, della L. 6 novembre 2012, n. 190, i dati relativi all'anno 2012 sono pubblicati unitamente ai dati relativi all'anno 2013.

ART. 23
FATTURAZIONE, PAGAMENTI, FORMA DELL'ORDINE
E CESSIONE DEL CREDITO

FATTURAZIONE

Tutte le fatture e i documenti contabili (es: documenti di trasporto) emessi devono essere intestati a:

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna
Sede legale e operativa: via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna (RA)
Codice fiscale e partita IVA: 02483810392

Al fine di poter procedere alla corretta registrazione e liquidazione delle fatture, è indispensabile che le stesse siano tenute distinte con riferimento agli ordini effettuati dalle quattro sedi operative di Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1, commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all'Azienda USL esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI).

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture, per l'Azienda USL della Romagna I.P.A. distinti per sede operativa:

- **BILANCIO CESENA e RIMINI: codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) 0L06J9**
- **BILANCIO FORLÌ: codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) LB6EBX**
- **BILANCIO RAVENNA: codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) 7S5VLJ**

Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture dell' Aziende Sanitarie afferenti il SAM contattare: Azienda USL della Romagna U.O. Gestione Affari Economico Finanziari delle sedi operative di: **Cesena (tel. 0547-352250)**, Forlì (tel. 0543-731910), **Rimini (tel. 0541-707784)**, Ravenna (0544-286527).

Le fatture devono tassativamente indicare i seguenti elementi:

- numero dell'ordine aziendale;
- numero e data del DDT;
- dettaglio merce consegnata/servizio prestato;
- il codice identificativo di gara (CIG);

La fatturazione del servizio dovrà avvenire a cadenza mensile, in caso di RTI la stazione appaltante favorisce la fatturazione unica emessa dalla mandataria.

In allegato alla fattura la ditta aggiudicataria dovrà produrre apposito rendiconto delle prestazioni/prelievi effettuati nel mese di riferimento da ciascun infermiere impiegato nel servizio.

Il pagamento di ogni singola fattura sarà debitamente vistato dal Referente dell'Azienda USL della Romagna.

Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite.

PAGAMENTI

I termini di pagamento, ai sensi di legge, decorreranno dall'esito positivo del superamento del periodo di prova.

I committenti procedono ai pagamenti delle fatture secondo quanto disposto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, così come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 e interpretato dal Ministero dello Sviluppo Economico 23 gennaio 2013, prot. n. 1293 e dall'art. 24 L. 30 ottobre 2014, n. 161.

In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere l'esecuzione del servizio, ferme restando le tutele accordate dagli art. 3 e 6 D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell'U.O. Acquisti Aziendali risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera AR, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.

Si precisa che, a seguito di adesione, alla Convenzione Intercent-Er per l'affidamento del "Servizio di Tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia Romagna, si riportano le seguenti condizioni economiche a carico del fornitore:

Bonifici a fornitori con conti sul Tesoriere: nessuna commissione

Bonifici a fornitori su Istituti di Credito diversi:

- **Per pagamenti fino a 1.000,00: nessuna commissione;**
- **Per pagamenti tra 1.000,01 e 10.000,00: € 3,00 di commissione a bonifico a carico del beneficiario;**
- **Per pagamenti oltre 10.000,00: € 5,00 di commissione a bonifico a carico del beneficiario;**

La stazione appaltante informa che l'Azienda USL della Romagna (Codice Fiscale e Partita IVA 02483810392) rientra nel regime di cui all'art. 17-ter d.P.R. 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (split payment). Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2015, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L'Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura.

FORMA DELL'ORDINE DI CONSEGNA E DEL DOCUMENTO DI TRASPORTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23-quarter, c. 2, della L.R. Emilia-Romagna 24/05/2004, n. 11 e s.m.i, nonché della conseguente D.G.R. 23 marzo 2015, n. 287, le Aziende e gli enti del SSR a partire dal 30 giugno 2016, sono tenuti ad emettere gli ordini esclusivamente in forma elettronica, attraverso il Sistema Regionale per la dematerializzazione del ciclo passivo degli acquisti (SiCiPa-ER), pertanto l'operatore economico si impegna a ricevere ordini elettronici e ad inviare documenti di trasporto elettronici attraverso il SiCiPa-ER, secondo le modalità previste dalle disposizioni inerenti alle modalità per la gestione del nodo telematico di interscambio della Regione Emilia Romagna (NoTI-ER) e per la sua utilizzazione (art. 23-ter, c. 3, L.R. 11/2004 e D.G.R. 1484/2014) e, comunque, ad adempiere tempestivamente alle linee guida che potranno essere impartite a livello regionale e/o nazionale anche in corso di esecuzione contrattuale.

L'aggiudicatario, dovrà fornire agli uffici ordini aziendali, indicazione sull'Access Point provider di cui intende avvalersi per la gestione del ciclo passivo informatizzato riferito al ricevimento di ordini elettronici ed alla emissione di DDT informatizzati verso l'AUSL della

Romagna. L'aggiudicatario dovrà, inoltre, indicare se intende avvalersi delle modalità semplificate di ricezione ordini e invio DDT tramite la piattaforma di e-Procurement e in questo caso dovrà fornire il Participant ID ottenuto al termine della registrazione al servizio.

Si precisa, inoltre, che:

- Accettazione della merce in caso di arrivo di DDt solo elettronico: tutti i DDt elettronici devono essere considerati accettati con riserva;
- Riferimento Amministrazione: i fornitori dovranno acquisire, quando valorizzato, il valore che potranno trovare nell'ordine indicato come "Riferimento Amministrazione" e riportarlo nella susseguente fattura. Il Riferimento Amministrazione potrà essere valorizzato sia nell'ordine tradizionale, cartaceo, sia nell'ordine informatico secondo specifiche PEPPOL. Per quest'ultimo caso si rimanda al sito dell'Agenzia Intercent-ER: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/noti-er-fatturazione-elettronica/supporto-alluso>, dove alla sezione "FAQ" è descritta questa possibilità di compilazione del tracciato dell'ordine secondo specifiche PEPPOL. Tale valore, quando presente, dovrà essere riproposto dal fornitore in fattura nel "tag XML" 1.2.6 <Riferimento Amministrazione> del tracciato fattura PA.

CESSIONE DEL CREDITO

La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa secondo le modalità di cui all'art. 106 c. 13 D.Lgs. 50/2016, fermo restando l'onere a carico del cessionario di ottemperare agli obblighi imposti dall'art. 3, L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (Avcp, determinazione 7 luglio 2011, n. 4). La cessione dei crediti è efficace ed opponibile alla stazione appaltante solo qualora quest'ultima non abbia espresso il rifiuto mediante comunicazione notificata al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dall'avvenuta notifica della cessione.

ART. 24

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Nell'esecuzione del servizio, l'aggiudicatario deve adempiere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136 e dagli artt. 6 e 7, D.L. 12 novembre 2010, n. 187 (convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2010, n. 217), in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; deve, in particolare, utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi esclusivamente presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, a tutti i movimenti finanziari ed a tutte le transazioni relativi al servizio in oggetto, che devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati devono essere comunicati al committente prima della sottoscrizione del contratto e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente appalto. Entro gli stessi termini devono essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo, da parte dell'aggiudicatario del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto relativo al servizio in contesto, con incameramento della cauzione definitiva.

L'aggiudicatario è altresì obbligato ad informare il committente e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, in merito ad eventuali inadempimenti della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari, nonché della conseguente risoluzione del rapporto contrattuale prevista, come da art. 3, c. 8, L. 136/2010.

L'aggiudicatario si impegna inoltre ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura aggiudicata, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine della verifica di tale adempimento, e in ottemperanza a quanto disposto con determinazione Avcp 7 luglio 2011, n. 4, e' fatto obbligo all'aggiudicatario di trasmettere alla stazione appaltante copia conforme all'originale di tali contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura oggetto della presente gara.

Al fine dell'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ogni documento fiscale (fattura), nonché in ogni bonifico bancario o postale o in ogni altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, deve essere riportato, in relazione a ciascuna transazione finanziaria legata ai prodotti di cui al presente appalto, il codice CIG.

In caso di aggiudicazione ad imprese raggruppate in RTI, ciascun componente del RTI è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti gli obblighi derivanti dalla L. 136/2010, anche al fine di non interrompere la concatenazione dei flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto, la mandataria deve rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che saranno altresì inserite nel contratto di mandato. Le medesime condizioni valgono in relazione ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, c. 2, lett. e), D. Lgs. 50/2016.

ART. 25 OBBLIGHI E SPESE DI PUBBLICITA'

In ottemperanza agli obblighi di pubblicità imposti dagli artt. 72, 73 e 216 comma 11 D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante ha trasmesso il presente bando per la pubblicazione:

1. all'Ufficio pubblicazioni dell'Unione Europea per la pubblicazione in GUUE;
2. alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

e, al fine di dare piena e massima attuazione ai principi di pubblicità e trasparenza (art. 73 D.Lgs. 50/2016), la stazione appaltante provvederà altresì a pubblicare l'estratto del bando relativo alla presente gara su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 quotidiani a diffusione locale, ed in particolare:

1. Aste ed Appalti Pubblici - nazionale;
2. La Repubblica quotidiano nazionale;
3. La Repubblica Edizione Emilia Romagna/Marche - locale;
4. La Voce di Romagna – edizione locale.

oltre ad avere pubblicato la documentazione di gara – incluso il bando - sul profilo committente <https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/publicita-legale/gare> in data **XX/XX/XXXX**.

Ai sensi dell'art. 216 c.11 D.Lgs. 50/2016 e per gli effetti dell'art. 34, comma 35, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (L. 221/2012 di conversione), recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale "contratti pubblici", nonché le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo, del comma 7 dell'art. 66 del D.Lgs. 163/2016 (quotidiani), sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Tali spese, relativamente all'appalto in oggetto, **ammontano presuntivamente ad EUR 3.033,76** (iva, marche, diritti fissi ed altri oneri inclusi).

A tal fine, la stazione appaltante trasmetterà all'aggiudicatario specifica richiesta di rimborso. Il mancato rimborso delle spese di pubblicazione sostenute non preclude la stipula del contratto ma, in ogni caso, la stazione appaltante può: (a) in occasione del primo pagamento eseguito a favore dell'aggiudicatario, effettuare una ritenuta corrispondente all'ammontare del rimborso dovuto con contestuale emissione di nota di debito, oppure (b) incamerare la cauzione definitiva.

ART. 26 STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà concluso e stipulato in una delle forme previste dall'art. 32 c.14 D.Lgs. 50/2016. Il contratto è stipulato dal Direttore dell'U.O. Acquisti Aziendali (ovvero, in assenza del Direttore dell'U.O. Acquisti Aziendali, dal ruolo dirigenziale formalmente incaricato dello svolgimento delle funzioni vicarie), trascorso il termine dilatorio di cui all'art. 32 c.9 D.Lgs. 50/2016 ed in esito alla verifica del possesso di tutti i requisiti richiesti. Qualora entro i termini previsti dalla legge non siano pervenuti da parte delle amministrazioni competenti e interpellate, tutti i riscontri relativi agli accertamenti ai fini della verifica di cui all'art. 32 c. 7 del D. Lgs. 50/2016, è facoltà dell'amministrazione procedere comunque alla stipulazione del contratto. In ogni caso, l'efficacia del contratto eventualmente stipulato è subordinata all'esito positivo dei controlli imposti dalla normativa vigente (condizione legale), sicché il mancato esito positivo dei controlli ha effetto sull'esistenza inter partes del contratto.

Il contratto è stipulato entro 60 gg. dall'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva, e comunque non prima della scadenza del termine dilatorio di cui all'art. 32, c. 9, D.Lgs. 50/2016, ossia non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ovvero non prima del decorso del termine previsto dal successivo c. 11 del medesimo articolo in caso di presentazione di ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, fatta salva, decorsi tali termini, l'eventuale motivata esigenza di esecuzione anticipata del contratto, stabilita con provvedimento *ad hoc*.

Nel caso in cui entro i termini previsti dall'art. 72 "Responsabilità dei controlli" del D.P.R. 445/2000 non siano pervenute da parte delle amministrazioni pubbliche competenti tutte le risposte agli accertamenti in merito alla veridicità delle dichiarazioni relative ai requisiti richiesti, pena esclusione, sarà facoltà dell'amministrazione procedere alla stipulazione del contratto, sottoponendolo alla condizione risolutiva ex legge, qualora, in esito alle verifiche in corso, risultasse la sussistenza, in capo all'aggiudicatario, di una causa di esclusione previste dalla normativa. In tal caso l'aggiudicatario rinuncia a qualsiasi risarcimento inerente al contratto, salvo il pagamento delle prestazioni fino a quel momento eseguite.

Il contratto stipulato successivamente alla esecuzione anticipata ratifica tale fase, producendo effetti ed essendo decorrente, dalla data di effettivo avvio dell'esecuzione.

Qualora il contratto, per motivi espressi in apposito provvedimento, non possa poi addivenire a formale stipula, il committente corrisponderà il corrispettivo emergente dalla procedura di gara, corrispondente alle attività svolte, ai sensi dell'art. 32, c. 8, D.Lgs. 50/2016.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti al contratto, fra cui - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo -, diritti di qualsiasi natura, onorari, imposta di bollo, imposta di registro in tutti i casi, compreso quello di registrazione volontaria in misura fissa.

ART. 27

CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI PARTICOLARI

L'assunzione dell'appalto di cui al presente documento da parte dell'impresa equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di pubblici servizi e commesse pubbliche. L'impresa è tenuta in ogni caso ad osservare le istruzioni e gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.

In particolare, l'impresa, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del c.c., tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge nonché quelle contenute nel presente disciplinare. Inoltre, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, ed in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio dell'impresa circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione alla prestazione da rendere ed ai prezzi offerti. Per l'impresa, l'assunzione dell'appalto implica l'adozione dei conseguenti piani attuativi, e di questi – unitamente agli obblighi in tema di sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza ed assistenza - deve tenere debitamente conto nella preparazione della propria offerta.

ART. 28

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ IN CAPO ALL'AGGIUDICATARIO

La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del fornitore stesso quanto dell'Azienda USL e/o di terzi, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Sarà pertanto, a carico della Ditta aggiudicataria il risarcimento di qualsiasi danno arrecato a cose e persone nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la previsione che l'Azienda USL debba essere considerata terza a tutti gli effetti ed esonerata da ogni responsabilità.

A tal fine il Fornitore, dovrà essere in possesso di adeguata polizza con primario Assicuratore e mantenerla in vigore per tutta la durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto.

Qualora il fornitore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, l'operatività della copertura assicurativa, il contratto di fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ART. 29

SICUREZZA SUL LAVORO

Cooperazione e coordinamento ai fini della eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze

L'Offerente è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza sociale e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

Al presente è allegato un documento redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. che descrive i rischi specifici dell'Azienda e le regole generali di comportamento da adottarsi

negli ambienti dell'Azienda medesima. Inoltre, ove dovuto, sono analizzate le interferenze attese ed indicate le relative misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza.

Tale documento deve essere compilato compiutamente in tutte le sue parti dagli Offerenti, eventualmente integrato da informazioni allegate, solo se strettamente pertinenti all'attività da svolgere presso gli ambienti del Committente per lo specifico contratto; infine sottoscritto dal datore di lavoro (ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) e consegnato quale parte integrante della documentazione di gara.

L'Offerente ha, in ogni caso, la possibilità di proporre modifiche a quanto contenuto nel documento di cui sopra, sia in termini di analisi che di soluzioni evidenziandone chiaramente contenuti e motivazioni.

A seguito dell'aggiudicazione, nel caso in cui il Fornitore in fase di offerta non abbia presentato proposte integrative per meglio garantire la sicurezza del lavoro o non offra servizi aggiuntivi per i quali sia necessario valutare ulteriori misure per la gestione delle interferenze, il documento diviene parte integrante del contratto in oggetto.

Tenuto conto delle esigenze di dinamicità del documento, in fase di esecuzione del contratto, il Committente ed il Fornitore si devono ritenere impegnati a comunicare reciprocamente eventuali variazioni che potrebbero insorgere rispetto ai contenuti dello stesso. Nel caso fossero ravvisate criticità o interferenze non preventivamente considerate, sia dal Committente sia dal Fornitore, il documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni.

Il Committente, in fase di espletamento del contratto, ha facoltà di controllare, in base alla propria organizzazione, la puntuale osservanza delle misure di prevenzione e protezione definite. In caso di non osservanza delle regole stabilite il Committente potrà imporre al Fornitore la temporanea sospensione dell'attività in corso fino all'avvenuto adeguamento.

Ai fini di quanto stabilito dall'art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si precisa che i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, in rapporto all'affidamento delle attività previste dal presente disciplinare e come meglio dettagliato nell'Informativa allegata (allegato D) sono pari a **EUR 0,00**.

Ai fini della realizzazione della cooperazione e del coordinamento, il direttore dell'esecuzione (DEC) - prima dell'avvio del contratto ed in tempo utile per la pianificazione delle attività in oggetto - può programmare un incontro tra le parti finalizzato alla pianificazione degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi da interferenza lavorativa; in fase di esecuzione dello stesso può promuovere incontri informativi e formativi per assicurare nel tempo l'efficacia e l'efficienza delle azioni di coordinamento.

Oneri sicurezza propri

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 e dell'art. 97 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, la Ditta partecipante dovrà indicare (nella busta C dell'offerta economica) i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, i quali devono risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche del servizio (Allegato F1).

La mancata indicazione di tali costi è valutata quale grave inadempimento dell'art. 1176 c.c.

Si precisa che il costo della sicurezza, riguardante i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici, attiene, a titolo esemplificativo, ai costi scaturenti:

- dall'effettuazione della sorveglianza sanitaria ove previsto;
- dalla fornitura ai lavoratori dei necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale;
- dall'effettuazione dell'attività di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori;
- dalla predisposizione delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
- dalla redazione del documento di valutazione dei rischi;

- dai provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- dall'adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave immediato;
- dall'obbligo di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- dagli obblighi di riunioni periodiche previste dalla normativa sulla sicurezza;
- dall'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione della protezione.

ART. 30

LICENZE, AUTORIZZAZIONI, TUTELA DEI LAVORATORI E ALTRI OBBLIGHI NORMATIVI

Prima dell'inizio dell'esecuzione contrattuale, l'impresa deve richiedere e ottenere tutte le eventuali prescritte licenze e autorizzazioni per l'espletamento di quanto richiesto dal presente documento. L'impresa deve altresì osservare gli obblighi derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che sopravvenga in corso di esecuzione contrattuale per la tutela materiale dei lavoratori. L'impresa deve in ogni momento, a semplice richiesta della stazione appaltante, dimostrare di avere ottemperato a tali obblighi.

Per tutta la durata del contratto nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il committente ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunto e/o impiegato dall'impresa aggiudicataria. Pertanto, il rapporto contrattuale di tutto il personale adibito al servizio appaltato, escluso il personale assegnato dalla stazione appaltante, intercorrerà esclusivamente con l'impresa aggiudicataria. L'aggiudicatario riconosce che il committente risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra la stesso aggiudicatario ed il proprio personale dipendente.

Nel caso di contravvenzioni o sanzioni che dovessero essere poste a carico della stazione appaltante per inadempienze, o comunque per responsabilità sussistenti in capo all'impresa, questa deve provvedere all'immediato e totale rimborso a favore della stazione appaltante. In caso contrario, il committente incamera il deposito cauzionale richiedendone poi la ricostituzione nella misura prevista.

Nell'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario e gli eventuali subappaltatori devono osservare le norme e prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'art 30 del D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante precisa in ogni caso che ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. 20 marzo 2014, n. 34, recante "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese", a decorrere dalla data di entrata in vigore di apposito decreto attuativo, la verifica della regolarità contributiva nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili avverrà in modalità esclusivamente elettronica e in tempo reale mediante apposita interrogazione. L'esito della interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), fatta eccezione per il ipotesi di esclusione individuate dall'apposito decreto attuativo.

In ottemperanza all'art. 30, comma 6, D.Lgs 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 del medesimo articolo, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Decorso infruttuosamente detto termine, ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto. In caso di formale contestazione delle richieste, la stazione appaltante provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti, previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 L. 241/1990.

Al fine di garantire il pieno rispetto della tutela retributiva, è fatto obbligo al contraente di trasmettere annualmente una relazione del proprio collegio sindacale, nonché dell'eventuale subappaltatore, che attesti l'avvenuto assolvimento, nel corso dell'anno, degli obblighi retributivi nei confronti del personale dipendente. In caso di RTI/consorzio ordinario/imprese riunite in rete nella forma di unione costituita, la mandataria deve farsi carico di trasmettere, unitamente alla propria, la relazione del collegio sindacale delle altre imprese partecipanti all'RTI/consorzio/imprese riunite in rete nella forma di unione costituita. Il mancato adempimento dell'obbligo di trasmissione della relazione del collegio sindacale attestante la regolarità retributiva comporta la sospensione, da parte della stazione appaltante, dei pagamenti inerenti le prestazioni rese.

ART. 31

FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, PROCEDURE CONCORSUALI

In caso di scioglimento o di liquidazione dell'operatore aggiudicatario, l'Azienda USL ha il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto da parte del soggetto in liquidazione, quanto la continuazione dello stesso da parte di quello subentrante.

In caso di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali, il contratto si ritiene risolto di diritto a partire dal giorno della dichiarazione di fallimento o di ammissione alle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto dell'Azienda USL di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti alla cessazione del servizio.

In caso di fallimento dell'appaltatore, la stazione appaltante può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento della parte residua di fornitura. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario. L'eventuale affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 32

OSSERVANZA DI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, ASSICURAZIONE E PREVIDENZA SOCIALI

Per tutta la durata del contratto nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il committente ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunto e/o impiegato dall'impresa aggiudicataria. Pertanto, il rapporto contrattuale di tutto il personale adibito al servizio appaltato, escluso il personale assegnato dalla stazione appaltante, intercorrerà esclusivamente con l'impresa aggiudicataria. L'aggiudicatario riconosce che il committente risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra lo stesso aggiudicatario ed il proprio personale dipendente.

L'aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché di sicurezza sul lavoro, così come stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008. L'aggiudicatario, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei propri soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Categoria, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'aggiudicatario dovrà inoltre provvedere a sua cura e spese alle assicurazioni obbligatorie per legge del personale che intende impiegare nello svolgimento del servizio appaltato.

ART. 33

DANNI DA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E POLIZZA ASSICURATIVA IN CAPO ALL'AGGIUDICATARIO

Il fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto del Fornitore stesso quanto dell'Amministrazione e/o di terzi in virtù dei beni oggetto del contratto del servizio ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il Fornitore, dichiara di essere in possesso di adeguata polizza con primario Assicuratore e a mantenerla in vigore per tutta la durata del contratto, suoi rinnovi e proroghe, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto.

In particolare detta polizza tiene indenne l'Azienda U.S.L. della Romagna, ivi compresi i propri dipendenti e collaboratori nonché i terzi, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla stessa Azienda contraente ed ai propri dipendenti e collaboratori nonché ai terzi, nell'esecuzione dei servizi in oggetto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata

Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo e dell'art. 12 del capitolato tecnico – Allegato A) - è condizione essenziale di validità del servizio per l'Azienda U.S.L. della Romagna e pertanto qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'operatività della copertura assicurativa, il contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ART. 34

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia concernente l'interpretazione, applicazione od esecuzione del futuro contratto è esclusivamente competente il foro presso cui ha sede l'AUSL committente.

ART. 35
NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si intendono richiamati:

- a) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- b) il codice civile;
- c) la normativa vigente in tema di attività contrattuale.

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Carlotta Damerini

U.O. ACQUISTI AZIENDALI
IL DIRETTORE

Dott.ssa Annarita Monticelli

L'OPERATORE ECONOMICO

Letto, approvato e sottoscritto per accettazione:
(Timbro e firma del legale
rappresentante)

Il sottoscritto _____, quale procuratore e legale rappresentante dell'Operatore Economico, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente documento e degli allegati ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c. c., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

L'OPERATORE ECONOMICO

Letto, approvato e sottoscritto per accettazione:
(Timbro e firma del legale
rappresentante)
